

COMUNE DI CAROVIGNO

POG-SIU - PIANO ORGANIZZAZIONE GENERALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

Territorio di riferimento: **COMUNE DI CAROVIGNO** – Provincia di Brindisi - Italia

Sede Comunale

Via Giuseppe Verdi, 1 – c.a.p. 72012 Carovigno (Br) - Italia

Telefono 0831- 997111 - Fax 0831- 992020

Partita Iva 00210140745

Codice Fiscale 81001790740

Sede operativa Responsabile del procedimento :

Via G. Verdi n.1

72012 - Carovigno (Br)

Telefono: 0831 997201 –Fax 0831 997201

e-mail: roberto.convertini@comune.carovigno.br.it

10. SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DEI RIFIUTI PERICOLOSI, DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO (SRC)

agosto 2012

Approvato

Del.G.C.n.167 del 10/08/2012



Progettazione

Ing. Francesco CAUSO

Via Roma 15/b, 73055 Racale (Le) Italia

Tel. +39 833 551800 – e.mail: datcauso@gmail.com

SOMMARIO

PREMESSA	5
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	6
CAPO I - PRINCIPI GENERALI.....	6
Art. 1 - campo d'applicazione	6
Art. 2 - finalità.....	6
Art. 3 - prevenzione della produzione di rifiuti.....	6
Art. 4 – riciclaggio e recupero dei rifiuti.....	6
Art. 5 - smaltimento dei rifiuti e principi di autosufficienza e prossimità.....	7
Art. 6 - definizioni	7
Art. 7 - classificazione	10
Art. 8 - esclusioni	13
Art. 9 - competenze del Comune	14
Art. 10 - informazione e sensibilizzazione	15
Art. 11 – responsabilità nella gestione dei rifiuti –controllo della tracciabilità dei rifiuti –sistema di controllo della tracciabilità.....	16
Art. 12 - ordinanze contingibili e urgenti	22
Art. 13 - divieti di abbandono	22
Art. 14 - bonifica.....	23
Art. 15 - gestione ambiti territoriali ottimali.....	25
TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI	26
CAPO I - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI, DEGLI ASSIMILATI E DEGLI URBANI PERICOLOSI.....	26
Art. 16 - definizione.....	26
Art. 17 - conferimento	27
Art. 18 - conferimenti presso ecocentro o isole ecologiche	30
Art. 19 – attivazione di progetti pilota.....	30
Art. 20 - raccolta e trasporto	30
Art. 21 - pulizia e disinfezione dei contenitori	31
Art. 22 - divieto di accesso nelle proprietà private	32
CAPO II - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	32
Art. 23 - definizione	32
Art. 24 - spazzamento e servizi connessi	32
Art. 25 – cestini porta rifiuti-.....	33
Art. 26-pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private	34
Art. 27 - pulizia dei terreni non edificati.....	34
Art. 28 - pulizia dei mercati	34

Art. 29 - aree occupate da pubblici esercizi.....	34
Art. 30 - aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche	35
Art. 31 - carico e scarico di merci e materiali.....	35
Art. 32 - precipitazioni nevose	35
Art. 33 - scarti verdi provenienti da manutenzione delle superfici a verde	35
Art. 34 - asporto degli scarichi abusivi.....	36
Art. 35 - raccolta rifiuti ingombranti e beni durevoli dimessi/Raee abbandonati.....	36
Art. 36 - osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	36
Art. 37 - aree di sosta temporanea e ad uso speciale	37
Art. 38 - altri servizi di pulizia	37
CAPO III - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI.....	38
Art. 39 - rifiuti sanitari.....	38
Art. 40- veicoli a motore, rimorchi e simili, pneumatici, batterie al piombo usate e rifiuti piombosi	40
Art. 41 - oli e grassi vegetali ed animali esausti e oli minerali esausti	43
Art. 42 - rifiuti di beni in polietilene.....	46
Art. 43 - rifiuti speciali: disposizioni di carattere generale.....	47
Art. 44 - rifiuti cimiteriali	48
Art. 45 - rifiuti inerti (non pericolosi)	49
Art. 46 - rifiuti derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli affluenti.....	49
Art. 47 - rifiuti pericolosi	50
Art. 48 - rifiuti di amianto.....	50
Art. 49 - trattamento intermedio e finale rifiuti.....	50
TITOLO III - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI.....	51
CAPO I - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E RIFIUTI DA IMBALLAGGIO	51
Art. 50 - definizioni	51
Art. 51 - raccolta e trasporto	52
Art. 52 - obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi	53
Art. 53 - modello unico dichiarazione ambientale	55
TITOLO IV - TASSA / TARIFFA	56
Art. 54 - tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.....	56
TITOLO V - RAPPORTI CON L'UTENZA	60
Art. 55 - coinvolgimento degli utenti.....	60
Art. 56 - riscontri e divulgazione dei risultati	60
TITOLO VI - VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI	61
Art. 57 - osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	61

Art. 58 - controlli.....	61
Art. 59 - accertamenti	61
Art. 60 - efficacia del presente regolamento	61
Art. 61 - sistema sanzionatorio	61
TITOLO VII - PRINCIPI SULL'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	69
Art. 62 - Carta dei Servizi — Principi generali	69
TITOLO VIII - NORME FINALI	70
Art. 63 - rinvio ad altre disposizioni.....	70
Art. 64 - pubblicità del regolamento	70
Art. 65 - disposizioni finali	70
ALLEGATO A - ELENCO RIFIUTI PERICOLOSI	70
ALLEGATO B - OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI.....	70
ALLEGATO C - PERIMETRO DI SERVIZIO	70
ALLEGATO D – CRITERIO DI ASSIMILABILITA'	71

PREMESSA

Il presente Schema di Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio rappresenta un'ipotesi formulata dall'Ente Appaltante. Tale schema di Regolamento non risulta quindi né adottato né approvato dal Comune, ma costituisce quindi solo un semplice riferimento per l'aggiudicataria che, concordemente con quanto previsto dal DG/COS, nel caso in cui siano necessarie calibrazioni funzionali all'esecuzione del servizio, provvederà a predisporre il Regolamento Comunale quale documento di gara che sarà poi proposto, per la competente approvazione, all'Ente Appaltante entro 180 giorni dall'attivazione dei servizi, previa eventuali modifiche concordate con gli Uffici Comunali Competenti.

Tali successive modifiche ed integrazioni non consentono di apportare modifiche al quadro economico proposto nel progetto offerta.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - campo d'applicazione

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

Art. 2 - finalità

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi, nonché al fine di preservare le risorse naturali.

I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga". A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il Comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione.

Art. 3 - prevenzione della produzione di rifiuti

Il Comune adotta nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti mediante:

- a) la promozione di strumenti economici, eco bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
- b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere di invito che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli di intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione e riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti.

Art. 4 – riciclaggio e recupero dei rifiuti

1. Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, il comune provvede a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall'articolo 205 del D.lgg. 152/06 s.m.i., realizzando altresì, entro il 2012 la raccolta differenziata almeno per frazione organica, carta/cartone, metalli, plastica, vetro, RAEE e Beni ingombranti, nonché adottando le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

- a) al 31.12.2012 una raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani pari ad almeno il 65%;

2. Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.

Art. 5 - smaltimento dei rifiuti e principi di autosufficienza e prossimità

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'art.181 del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o recupero.

E' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quella in cui gli stessi sono stati prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e 'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza lo richiedano.

Lo smaltimento dei rifiuti è regolamentato dall'art. 182 del D.Lgs n.152/06 e s.m.i.. Le attività di smaltimento in discarica sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, di attuazione della direttiva 199/31/CE, e s.m.i.

Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei piu' vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessita' di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie piu' idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Art. 6 - definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto legislativo 152/06 s.m.i.;
- c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne e' in possesso;
- i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

- 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
- 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- n) “gestione”: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- o) “raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) “raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) “preparazione per il riutilizzo”: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- r) “riutilizzo”: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) “trattamento”: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) “recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i. riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;
- u) “riciclaggio”: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- v) “rigenerazione degli oli usati” qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- z) “smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- aa) “stoccaggio”: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 s.m.i. , nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- bb) “deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
 - 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 - 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - 3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- cc) “combustibile solido secondario (CSS)”: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

- dd) “rifiuto biostabilizzato”: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- ee) “compost di qualità”: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
- ff) “digestato di qualità”: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- gg) “emissioni”: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);
- hh) “scarichi idrici”: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
- ii) “inquinamento atmosferico”: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);
- ll) “gestione integrata dei rifiuti”: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- mm) “centro di raccolta”: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta e' data dal D.M. 08.04.08.
- nn) “migliori tecniche disponibili”: le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto;
- oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ;
- pp) “circuito organizzato di raccolta”: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.Lgs. 152/06 s.m.i.e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
- qq) “sottoprodotto”: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1 del D. Lgs. 152/06 s.m.i., o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del medesimo decreto.
- rr) D.Lgs n.152/06: il Decreto Legislativo del 03.04.2006 n° 152, “Testo unico ambientale” e s.m.i..
- ss) Ex D.Lgs. 22: il Decreto Legislativo 05.02.1997 n° 22 abrogato dal Testo unico ambientale;
- tt) Codice CER: codice catalogo europeo di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i., conforme alla Decisione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 s.m.i..

Art. 7 - classificazione

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi (art. 184, D.Lgs n.152/06 s.m.i.).

In base all'art. 183 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. e D.Lgs 389/97, per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi in accordo con quanto specificato all'art.14 del decreto legge n.138 del 8/7/2002 convertito nella L. n.178/2002.

Nel presente Regolamento rientrano i:

- A) RIFIUTI URBANI,
- B) RIFIUTI SPECIALI,
- C) RIFIUTI PERICOLOSI,
- così come classificati all'art. 184, D.Lgs n.152/06 s.m.i. e
- D) IMBALLAGGI E RIFIUTI DA IMBALLAGGI così come definiti all'art. 217, D.Lgs n.152/06 s.m.i..

A) RIFIUTI URBANI

A1) rifiuti urbani interni anche ingombranti e beni durevoli/AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Sono rifiuti domestici anche ingombranti provenienti da luoghi e locali adibiti ad uso di civile abitazione. Sono compresi quindi sia i rifiuti ingombranti (arredi, ecc.) sia i beni durevoli post consumo (ex art. 44 del D.lgs. 22/97 e s.m.i.) inclusi nelle AEE dal D.lgs. 151/05 s.m.i., provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione. Sono RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) provenienti da nuclei domestici anche i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale o di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici, così come specificato dal D. Lgs. 151/05 s.m.i. Il criterio quantitativo per tali RAEE viene fissato in un elemento per ciascuna tipologia conferita.

Le AEE, sono individuate, a titolo esemplificativo e non esaustivo dagli allegati 1A e 1B del D.Lgs. 151 del 25 luglio 2005 s.m.i.

A2) rifiuti speciali assimilati agli urbani

Sono rifiuti speciali, di cui alla successiva lettera B, non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli adibiti ad uso di civile abitazione, che sono assimilati in base a criteri qualitativi e quali-quantitativi ai rifiuti urbani ai sensi dell'art.195, comma 2, lettera e) del D.Lgs n.152/06 s.m.i.

Di fatto il suddetto comma sarà applicabile solo successivamente all'entrata in vigore del decreto attuativo richiamato dallo stesso D.Lgs. che definisce i criteri di assimilabilità. Transitoriamente, al fine di garantire comunque conformità alla vigente normativa, il presente POG-SIU propone il criterio di assimilabilità riportato nell'Allegato D".

Ai rifiuti assimilati si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, e' determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani.

Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione.

I rifiuti sanitari sono i rifiuti, elencati a titolo esemplificativo negli allegati I e II del DPR n. 254 del 15/07/2003, che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge n. 833 del 23/12/1978.

Le disposizioni specifiche per l'assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani e per la loro gestione sono quelle specificate nel DPR n. 254 del 15/07/2003 che ha abrogato, all'art. 16, il D.M. n. 219 del 26/6/2000.

In base all'art. 2, comma 1, lettera g) del DPR n. 254/2003 sono assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alla lettera c) e d) del medesimo comma (rispettivamente “rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo” e “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”):

- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle strutture sanitarie;
- i rifiuti derivanti dalla attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità siano assimilabili agli urbani ai sensi dell'art.195, comma 2, lettera e) del D.Lgs n.152/06 s.m.i.;
- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del DPR n.254 del 15/07/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. c) del DPR n.254 del 15/07/2003. I soggetti responsabili per l'attivazione e l'efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi sono il direttore (o il Responsabile Sanitario) e il gestore degli impianti.

A.3 Rifiuti Esterni

Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, per cui valgono le disposizioni dell'art. 184, comma 2 lettere c) e d) del D.Lgs n.152/06 s.m.i.

A.4 Rifiuti Cimiteriali

Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (così come definiti all' art. 2, comma 1, lett e) del DPR n. 254 del 15/07/2003), nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale (così come definiti all' art. 2, comma 1, lett f) del DPR n. 254 del 15/07/2003).

Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).

Sono invece rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari;
- altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

Sono esclusi quindi dalla definizione di “rifiuti cimiteriali” i rifiuti provenienti dallo spazzamento e dalla manutenzione del verde, nonché i rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani provenienti dai locali e servizi della struttura cimiteriale che rientrano nelle altre categorie dei rifiuti urbani e assimilati.

Compete al soggetto Responsabile del cimitero sovrintendere alla corretta applicazione del DPR 254/2003.

A.5 Rifiuti Urbani Pericolosi (R.U.P.)

Rifiuti urbani provenienti da locali ed immobili ad uso di civile abitazione contenenti particolari sostanze pericolose, quali:

- batterie e pile;
- prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli “T/F”;
- prodotti farmaceutici, farmaci scaduti;
- oli esausti;
- RAEE non ingombranti (lampade a neon, materiale elettrico, etc.);
- toner per stampa esauriti;
- gas in contenitori a pressione (estintori, aerosol);
- solventi (CER 20 01 13*)
- acidi (CER 20 01 14*)
- sostanze alcaline (CER 20 01 15*)
- prodotti fotochimici (CER 20 01 17*)
- pesticidi (CER 20 01 19*)
- vernici, inchiostri, adesivi e resine (CER 20 01 27* e CER 20 01 28)
- detergenti contenenti sostanze pericolose (CER 20 01 29*)
- detergenti diversi da quelli al punto precedente(CER 20 01 30)
- filtri olio (CER 160107*)
- componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (CER 160216)
- batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (CER 20 01 34)

B) SPECIALI .

B.1) rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

B.2) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184 bis del D.Lgs n.152/06 s.m.i.;

B.3) rifiuti da lavorazioni industriali;

B.4) rifiuti da lavorazioni artigianali;

B.5) rifiuti da attività commerciali;

- B.6) rifiuti da attività di servizio;
B.7) rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
B.8) rifiuti derivanti da attività sanitarie ai sensi del DPR 254/2003;

C) PERICOLOSI

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i.

D) IMBALLAGGI E RIFIUTI DA IMBALLAGGIO

In base all'art 218 del D.Lgs n.152/06 s.m.i., ai sensi della direttiva 2004/12/CE, si definiscono nel seguente modo:

- a) Imballaggio — il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore, al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro preservazione, nonché gli articoli a perdere utilizzati per lo stesso scopo;
- b) Imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es. bottiglia, scatola cioccolatini, vasetto yogurt, ecc.);
- c) Imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da custodire nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore o che serva soltanto a facilitare il rifornimento agli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es. cassa bottiglie, contenitore scatole cioccolatini, contenitore vasetti yogurt, ecc.);
- d) Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i containers per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- e) Imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo;
- f) Rifiuto da imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art.183, comma 1, lettera a) del D.Lgs n.152/06 s.m.i., esclusi i residui di produzione;
- g) Utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;
- h) Consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per il proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.

Le definizioni di cui alle lettere da a) ad e) sono basate sui criteri interpretativi indicati nell'art.3 della direttiva 94/62/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

Art. 8 - esclusioni

Sono esclusi dal campo di applicazione della parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i. e dal presente regolamento:

- a) emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. Del D. Lgs. 152/06 s.m.i., relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mettono in pericolo la salute umana.

Sono esclusi dal campo di applicazione della parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i. e dal presente regolamento in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive normative norme nazionali di recepimento

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs n.152/06 s.m.i. e dal presente regolamento i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter del D.Lgs, 152/06 s.m.i.

Art. 9 - competenze del Comune

I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dalla Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202 del D.Lgs 152/06 s.m.i., i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa.

In particolare le categorie di rifiuti gestiti in regime di privativa sono:

I. tutti i rifiuti specificati all'art. 7 — lett. A) del presente Regolamento

- A.1 Rifiuti Urbani interni, anche ingombranti — Beni durevoli-RAEE;
- A.2 Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani avviati allo smaltimento (art.195 D.Lgs 152/06 s.m.i.);
- A.3 Rifiuti Esterni;
- A.4 Rifiuti Cimiteriali;
- A.5 Rifiuti Urbani Pericolosi.

II. Tutti i rifiuti specificati all'art. 7 — lett. D) del presente Regolamento che siano prodotti e/o conferiti da utenza classificabile come 'Consumatore' lett v) art.218 D. Lgs. 152/06 s.m.i., in questa definizione sono comprese: utenza domestica ed attività, ed in particolare negozi ed attività al dettaglio e/o al pubblico.

- a) Imballaggi
- b) Imballaggi Primari
- c) Imballaggi Secondari
- d) Imballaggi Terziari
- e) Rifiuti da Imballaggio

III. Residui della depurazione delle acque urbane come definiti successivamente.

Il Comune promuove l'istituzione di servizi integrativi per la gestione dei Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani, nelle forme previste dalla legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, e in coerenza con i piani di ambito adottati ai sensi dell'art. 201, comma 3 del D.Lgs.152/06 s.m.i., stabilisce in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti sanitari e dei rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione di cui all'art.184, comma 2, lettera f) del D.Lgs n.152/06 s.m.i.;
- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri di cui all'art.195, comma 2, lettera e) del D.Lgs n.152/06 s.m.i., ferme restando le definizioni di cui all'art.184, comma 2, lettere c) e d) del D.Lgs n.152/06 s.m.i. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

Il Comune è tenuto a fornire alla Regione, alla Provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste. Inoltre il Comune è tenuto a esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalla regione.

Art. 10 - informazione e sensibilizzazione

Una somma deve essere spesa dalla aggiudicataria per attività di informazione e comunicazione complessivamente pari ad almeno 1,20 € /ab., al netto dell'IVA, per anno di servizio, ripartiti sulla base di un programma pluriennale di attività più intense all'avvio e di mantenimento negli anni successivi. Da tale fondo saranno finanziate, a cura dell'Appaltatore, le attività eseguite direttamente dall'Amministrazione Comunale. In alternativa, tale fondo potrà essere utilizzato dalla ditta aggiudicatrice, presa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale per dare attuazione al Piano di informazione e comunicazione presentato dalla ditta aggiudicataria qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga idoneo.

L'aggiudicataria dei servizi di igiene urbana, conformemente con quanto precedentemente specificato, svolgerà quindi idonea attività di sensibilizzazione e informazione delle utenze sulle modalità di esecuzione dei servizi e in particolare sulle modalità di raccolta differenziata "porta a porta" e stradale mediante mailing, ossia la distribuzione di volantini/opuscoli pieghevoli alle utenze (domestiche e non domestiche), da concretizzare all'atto della distribuzione dei contenitori/volumetrie di conferimento monoutenza, in cui si indicano i motivi della raccolta attiva e della raccolta passiva e le modalità di conferimento (orari, luoghi, tipologia dei materiali da inserire nei contenitori o la posizione dei contenitori per la raccolta passiva, etc.).

L'aggiudicataria provvederà a proprie spese e cura alla predisposizione della "CARTA DEI SERVIZI" e alla sua distribuzione, previa approvazione dell'Ente Appaltante, alle utenze domestiche e non domestiche, così come specificato nel DG/COS e nel POS.

L'attivazione delle campagne di comunicazione e promozione dei servizi attivati viene effettuata coinvolgendo soggetti fortemente specializzati nel settore della programmazione, progettazione, comunicazione.

Art. 11 – responsabilità nella gestione dei rifiuti – controllo della tracciabilità dei rifiuti – sistema di controllo della tracciabilità

Responsabilità della gestione dei rifiuti:

Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.. Fatto salvo quanto previsto successivamente presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.

Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/06 s.m.i. (di cui al presente articolo), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema.

Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.1013/2006, la responsabilità dei soggetti non iscritti al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/06 s.m.i., (di cui al presente articolo) che, ai sensi dell'art. 212, comma 8 del medesimo decreto, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa:

a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione;

b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.

Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale, conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 s.m.i..

I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.

Controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

In attuazione di quanto stabilito all'articolo 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale.

A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire:

a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009; oppure

b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Il soggetto che aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui alla precedente lettera a), non è tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione del suddetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Il registro cronologico e le schede di movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono resi disponibili all'autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti, ad eccezione dei quelli relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine

dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. Per gli impianti di discarica, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve essere conservato fino al termine della fase di gestione post operativa della discarica.

Il soggetto che non aderisce al predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) deve adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti nella misura stabilita dall'articolo 193 del medesimo decreto.

Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti:

Sono tenuti ad aderire al predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

- a) gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06;
- b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c); ,
- d) e g) del D.Lgs. 152/06 s.m.i., con più di dieci dipendenti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producano per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti;
- c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
- d) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- e) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;
- f) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimi;
- g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) su base volontaria:

- a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/06 s.m.i. che non hanno più di dieci dipendenti;
- b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;
- c) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;
- d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;
- e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla regione Campania.

Ai fini del presente articolo il numero dei dipendenti è calcolato con riferimento al numero delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.

Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere esteso l'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), alle categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 188 ter del D.Lgs. 152/06 s.m.i., ai produttori di rifiuti speciali pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, nonché ai soggetti di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.

Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto delle norme comunitarie, i criteri e le condizioni per l'applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), alle procedure relative alle spedizioni di rifiuti di cui al regolamento 8CE) n. 1013/2006, e successive modificazioni, ivi compresa l'adozione di un sistema di interscambio di dati previsto dall'articolo 26, paragrafo 4, del predetto regolamento. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, sono fatti salvi gli obblighi stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, relativi alla tratta del territorio nazionale interessata dal trasporto transfrontaliero.

Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è effettuata la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle del decreto 152/06 s.m.i., le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti ministeriali, sono abrogate.

In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse, rispettivamente, alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di rispettiva competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione individuata dal D.Lgs. 152/06 s.m.i..

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potranno essere individuate modalità semplificate per l'iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti.

Catasto dei rifiuti:

Il Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato dei dati acquisiti tramite il predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e delle informazioni di cui al comma 3 dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti.

In base al suddetto comma 3 dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., i comuni o loro consorzi e le comunità montane comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

- a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
- b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
- c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
- d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
- e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
- f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

Le informazioni di cui alla lettera d), sono trasmesse all'ISPRA, tramite interconnessione diretta tra il Catasto dei rifiuti e il sistema di tracciabilità dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 2, comma 2- bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA). Le attività relative al catasto rifiuti sono svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le predette disposizioni relative ai comuni o loro consorzi e le comunità montane, fatta eccezione per le informazioni di cui alla lettera d), non si applicano altresì ai comuni di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 152/06 s.m.i. che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del medesimo decreto.

Le sezioni regionali e provinciali del Catasto provvedono all'elaborazione dei dati di cui all'art. 188-ter, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., ed alla successiva trasmissione, entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi, alla Sezione nazionale che provvede, a sua volta, all'invio alle amministrazioni regionali e provinciali competenti in materia rifiuti. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) elabora annualmente i dati e ne assicura la pubblicità. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al comma 6 dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si applica quanto previsto dall'articolo 220, comma 2 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.,.

Registri di carico e scarico

I soggetti di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 152/06 s.m.i., che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.

I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), trasmessa dall'impianto di destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

I soggetti di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 152/06 s.m.i., che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo qualora ne faccia richiesta.

I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

La disciplina di carattere nazionale relativa ai registri di carico e scarico è quella di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 7.

I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi.

Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli obblighi dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.

Trasporto dei rifiuti:

Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/06 s.m.i., i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'itinerario;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

Il suddetto formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI – Area movimentazione o nel predetto formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose.

Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nonché per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla regione Campania di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 152/06 s.m.i., che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm) del D.Lgs. 152/06 s.m.i. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno.

In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si rimanda a quanto specificato all'art. 193, comma 6 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/06, il formulario di identificazione è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.

La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dalla Scheda SISTRI – Area movimentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 o, per le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/06 s.m.i., dal formulario di identificazione di cui al comma 1 dell'art. 193 del medesimo decreto legislativo. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI – Area movimentazione o nel formulario di identificazione. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del medesimo decreto.

La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/06 s.m.i., relative alla movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera v) del D.Lgs. 152/06 s.m.i., purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 152/06 s.m.i., purché siano effettuate nel più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attività. Ove si prospetti l'impossibilità del rispetto del predetto termine per caso fortuito o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di darne indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI – Area movimentazione e informare, senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto termine, il comune e la provincia territorialmente competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione. Ferme restando le competenze degli organi di controllo, il detentore del rifiuto dovrà adottare, senza indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il periodo in cui perduri l'impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore. In caso di persistente impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l'attività di cui al primo periodo del presente comma, il detentore del rifiuto sarà obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179 del D.Lgs. 152/06.

La copia cartacea della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/06 s.m.i., relativa alla movimentazione dei rifiuti e il formulario di identificazione di cui al comma 1 dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2009.

Quanto specificato dal presente articolo entra in vigore in base alle scadenze individuate dal "Testo unico SISTRI" (D.M. n. 52 del 18 febbraio 2011) ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni. Per il regime transitorio vale quanto specificato dalla vigente normativa di settore (D.Lgs. 152/06 s.m.i., D.M. 52/2011 e sue eventuali successive modifiche e/o integrazioni).

Qualora il sistema SISTRI e tutti gli adempimenti conseguenti venisse abolito, la gestione dei rifiuti ed in particolare il controllo della tracciabilità dei rifiuti e il sistema di controllo della tracciabilità dovranno essere conformi alla vigente normativa.

Art. 12 - ordinanze contingibili e urgenti

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco del Comune può emettere, conformemente all'art 191 del D.Lgs 152/06 s.m.i., ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.

Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della Salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione e all'Autorità d'ambito entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Art. 13 - divieti di abbandono

L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art.255 e 256 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. e dell'art. 62 del presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e 2 dell'art. 192 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al periodo precedente sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 192 del del D.Lgs n.152/06 s.m.i. sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni..

In base ai seguenti art. del D.Lgs n.152/06 s.m.i., per le competenze del Comune, è vietato:

- art. 192, commi 1 e 2: abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, come pure l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee;
- art. 226, comma 2: fermo restando quanto previsto dall'art. 221, comma 4 del D.lgs. 152/06 s.m.i., immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualunque natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata, nei limiti previsti dall'art. 221, comma 4 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Inoltre, ai sensi dell'ex art. 44, comma 1 del D.Lgs. 22/97, i beni durevoli per uso domestico, che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento degli RSU o agli appositi centri di raccolta .

Tale obbligo, conformemente alle indicazioni del D.Lgs. 151 del 25.07.2005 s.m.i. viene esteso anche ai RAEE, così come individuati nel suddetto D.Lgs.

In caso di inadempienza, il Sindaco del Comune dispone, con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque non intralciare e ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti ai servizi. Chiunque non osservi le suddette norme e quanto previsto nel D.Lgs n.152/06 s.m.i., incorrerà nelle sanzioni previste dagli artt. 255 – 256 – 257 – 258 – 259 – 260 – 261 del D.Lgs n.152/06 s.m.i ed in quanto previsto dall'art. 62 del presente Regolamento.

Art. 14 - bonifica

Secondo quanto specificato all'art.242 del D.Lgs n.152/06 s.m.i., al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui al comma 2, art. 304 del D.Lgs n.152/06 s.m.i.. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possono ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Comune ed alla Provincia entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.

Qualora l'indagine preliminare di cui sopra accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al Comune ed alla Provincia con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla Regione il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i.. Entro i trenta giorni successivi la Regione, convocata la conferenza dei servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del D.Lgs. 152/06.

Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza dei servizi può prescrivere lo svolgimento di programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla Provincia ed alla Regione un piano di monitoraggio nel quale sono individuati

- a) i parametri da sottoporre a controllo
- b) la frequenza e la durata del monitoraggio

La Regione, sentita la Provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine di approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione alla Regione ed alla Provincia inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di uno o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica che segue.

Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione di contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla Regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in

sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, a fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. La Regione, acquisito il parere del Comune e della Provincia mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la Regione ravvii la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui sopra sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni. Le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce di scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della Regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. – Best Available Technology Not Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati con attività in esercizio, garantisce un'adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente.

Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la Regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione dell'attività.

Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i., che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla Regione, alla Provincia e al Comune l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti dell'art 242 del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla Provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni.

La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla Regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della bonifica. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare la certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione.

I criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica dei siti inquinati devono essere conformi a quanto prescritto dall'art. 239 e successivi del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

Art. 15 - gestione ambiti territoriali ottimali

Negli ambiti territoriali ottimali le Regioni assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti, sentite le Province e i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni dell'art. 199 del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

Nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti alle Province spettano le competenze individuate nell'art. 197 del D.Lgs n.152/06 s.m.i.

I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, del D.Lgs n.152/06 s.m.i.. I Comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i., come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.498.

Per quanto concerne la delimitazione e la gestione in ATO si rimanda alle indicazioni dell'art 200 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., delle Ordinanze del Commissario Straordinario per l'emergenza ambientale in Puglia, del Piano di gestione rifiuti Regionale/Commissariale, degli accordi ed eventuali convenzioni stipulate tra Comuni e comunque alla definizione degli ambiti/consorzi prevista dalla Regione Puglia nella pianificazione di settore.

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI, DEGLI ASSIMILATI E DEGLI URBANI PERICOLOSI

Art. 16 - definizione

Per Rifiuti Urbani Interni ed Assimilati e per Rifiuti Urbani Pericolosi si intendono:

- a) Rifiuti urbani interni: i rifiuti domestici, anche ingombranti (compresi i beni durevoli/RAEE) provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione;
- b) Rifiuti assimilati: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani in base a criteri qualitativi e quali - quantitativi ai sensi dell'art.195, comma 2, lettera e) del D.Lgs n.152/06 s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 7, punto A.2 del presente Regolamento;
- c) Rifiuti urbani pericolosi: i rifiuti provenienti da locali ed immobili ad uso civile abitazione aventi le seguenti caratteristiche merceologiche:
 - batterie, pile;
 - prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F";
 - prodotti farmaceutici, farmaci scaduti;
 - oli esausti;
 - RAEE non ingombranti (lampade a neon, materiale elettrico, etc.);
 - toner per stampa esauriti;
 - gas in contenitori a pressione (estintori, aerosol);
 - solventi (CER 20 01 13*)
 - acidi (CER 20 01 14*)
 - sostanze alcaline (CER 20 01 15*)
 - prodotti fotochimici (CER 20 01 17*)
 - pesticidi (CER 20 01 19*)
 - vernici, inchiostri, adesivi e resine (CER 20 01 27* e CER 20 01 28)
 - detergenti contenenti sostanze pericolose (CER 20 01 29*)
 - detergenti diversi da quelli al punto precedente(CER 20 01 30)
 - filtri olio (CER 160107*)
 - componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (CER 160216)
 - batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (CER 20 01 34)

così come descritti all'art. 7, punto A.5 del presente regolamento.

Sono promosse le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

- a) rispetto degli obblighi dalla vigente normativa;
- b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- c) opportunità di carattere economico- produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.

Art. 17 - conferimento

I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani (così come specificato all'art 7 del presente regolamento) e gli urbani pericolosi, devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.

I rifiuti umidi, compresi i rifiuti organici, così come definiti dal D.Lgs. 152/06 s.m.i., facilmente putrescibili, che hanno origine domestica o nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari ecc., debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nelle volumetrie di conferimento fornite dall'aggiudicataria, in idonei recipienti chiusi.

E' fatto divieto assoluto di conferire rifiuti sciolti o in confezioni diverse da quelle previste nel presente articolo e nelle relative ordinanze sindacali conformi ai contenuti del POG-SIU.

Le attività di conferimento — raccolta differenziata dovranno avvenire in conformità alle indicazioni del POG-SIU e del progetto offerta oltre che al presente regolamento, alle vigenti normative, ed alla Carta dei Servizi adottata secondo quanto previsto dalla D.P.C.M. 27/01/94 e dal Capitolato di oneri dei servizi e Progetto Standard dei servizi.

I) A.1 Rifiuti Urbani non Ingombranti — A.2 Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani per tutto il ciclo di Smaltimento

Sono esclusi i rifiuti sanitari assimilabili agli urbani ai sensi del DPR 254/2003 trattati al capo III del presente Regolamento.

Il conferimento della frazione indifferenziata e delle frazioni oggetto di raccolta differenziata dei rifiuti urbani non ingombranti e degli assimilati agli urbani deve avvenire esclusivamente nei contenitori e/o con le modalità specificate nel POG-SIU e nel progetto offerta.

Non possono essere conferiti insieme a questi rifiuti, se non espressamente previsto per gli operatori dei servizi di igiene urbana dal POG-SIU:

- rifiuti urbani ingombranti;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti speciali pericolosi;
- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui i rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli, ecc.);
- sostanze liquide;
- materiali accesi;
- materiali metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
- rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate da cui sia possibile il recupero dei materiali ed energia regimati da specifiche circolari attuative;
- beni durevoli/RAEE;
- imballaggi e rifiuti da imballaggio diversi da quelli per cui è previsto il servizio di raccolta, nel POG-SIU, nell'ambito del servizio di raccolta differenziata, così come specificato anche agli artt. 51 e 52 del presente Regolamento;
- rifiuti cimiteriali, i rifiuti esterni e altre categorie specifiche di rifiuti trattati nei successivi capi.

Il conferimento dei rifiuti di cui al precedente punto I) deve avvenire:

- nelle apposite volumetrie di conferimento, così come previste dal POG-SIU e dal progetto offerta, per la frazione indifferenziata residua degli RSU e assimilati di cui all'art 7 del presente regolamento, da intercettare tramite raccolta attiva o passiva in funzione dell'ambito servito;
- negli apposite volumetrie di conferimento, così come previste dal POG-SIU e dal progetto offerta, per le diverse componenti della FRSU (Frazione Secca degli RSU: carta, plastica, alluminio, vetro, RUP, ecc.) per cui sono attivati servizi di raccolta differenziata attiva o passiva in funzione dell'ambito servito e/o passiva presso centro di raccolta e/o "a marciapiede" (limitatamente ai cartoni di imballaggio) secondo le modalità individuate dal POG-SIU e/o dal progetto offerta;
- in idonee volumetrie di conferimento e/o con le modalità individuate dal POG-SIU e/o dal progetto offerta per le altre frazioni oggetto di raccolta differenziata (es. per scarti verdi (sfalci, potature), oli esausti, etc.);
- con l'applicazione di metodi innovativi di raccolta differenziata "integrata" quali, il sistema RFID – GPS, da applicare per il sistema di raccolta "porta a porta", che consente la

- rilevazione e georeferenziazione dei percorsi e dello svuotamento dei contenitori e l'identificazione dell'utenza con le modalità specificate nel POG-SIU e nel progetto offerta.
- in assenza di un impianto di trattamento/smaltimento della frazione organica a servizio del bacino Br/1, la FORSU viene intercettata come frazione rsu indifferenziata residua con frequenza di raccolta pari a quella prevista per la frazione organica in aggiunta a quella prevista già per gli rsu indifferenziati residui.

Gli utenti devono attenersi alle modalità di conferimento espressamente specificate sulle volumetrie di conferimento e/o nel materiale informativo distribuito, in particolare per quanto riguarda la tipologia di rifiuti da conferire, evitare, in generale, salvo diverse indicazioni di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti e simili, secondo le modalità individuate dal POG-SIU o dal progetto offerta, per prevenire la dispersione. Il conferimento nelle volumetrie di conferimento monoutenza utilizzate per la raccolta attiva deve essere tale da garantire che il coperchio rimanga chiuso e che comunque non ci sia fuoriuscita di rifiuti 'sul marciapiede'. Inoltre l'utente non può esporre nelle raccolte domiciliari rifiuti difforni da quelli prescritti.

Gli utenti che utilizzano contenitori stradali, dove non è prevista la raccolta attiva "porta a porta", devono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso e/o che i rifiuti non fuoriescano dai contenitori oppure immetterli nel successivo cassonetto/contenitore più vicino qualora il primo risultasse già colmo.

Gli utenti devono attenersi e rispettare le disposizioni e gli orari riportati su apposita tabella affissa all'ingresso del centro di raccolta comunale.

In ogni caso è fatto divieto di asportare dalle volumetrie di conferimento materiali precedentemente introdotti.

Il conferimento delle varie tipologie di rifiuti deve avvenire in modo da non rendere difficoltoso il trattamento differenziato dei rifiuti, ossia i materiali devono essere conferiti quanto più possibilmente privi di impurità e/o di materiali di diversa natura rispetto a quanto indicato sul contenitore (es. vetro con carta, o rifiuti organici con materiali vetrosi, ecc.).

Particolare attenzione deve essere prestata nel conferimento di imballaggi plastici, e/o derivati, per alimenti che debbono essere preventivamente pressati in modo da non riempire i contenitori con piccoli quantitativi in peso di plastica.

Particolare attenzione deve essere inoltre prestata nel non conferire materiali accesi, e/o infiammabili, e/o residui di combustioni, unitamente a materiali plastici e cartacei.

E' opportuno conferire il vetro privo di tappi metallici, plastici, ecc. e di etichette in carta, plastica ecc.

E' vietato depositare i rifiuti nelle volumetrie di conferimento (contenitori e/o buste) quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura della stessa volumetria di conferimento. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore.

Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti domestici medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte dell'aggiudicataria.

Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte l'aggiudicataria, utilizzando le strutture e mezzi messi a disposizione dall'aggiudicataria stessa ai sensi dell'art. 12 del Capitolato di oneri di servizio, che la verifica e comunica i provvedimenti adottati nei successivi quindici giorni.

Le modalità di separazione, la aggregazione delle frazioni e tutto ciò che riguarda il corretto conferimento delle frazioni di rifiuto deve essere conforme alle modalità desumibili dal Piano di Organizzazione dei Servizi di Igiene Urbana (POG-SIU) e dal progetto offerta.

II) A1 Rifiuti urbani interni ingombranti - beni durevoli, RAEE (rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Tali rifiuti non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale.

I rifiuti urbani ingombranti – beni durevoli/RAEE sono oggetto di un servizio di raccolta domiciliare con conferimento diretto da parte dell'utente a marciapiede, previa prenotazione telefonica da soddisfare entro il numero di giorni fissato dal Piano di Organizzazione Generale dei Servizi che regola il servizio espletato dall'aggiudicataria (in particolare dal POS), potendo comunque essere ridotto in base a nuove esigenze dell'utenza o come potenziamento/migliorativa del progetto offerta, secondo le modalità definite dal POG-SIU e dal progetto offerta.

Il servizio sarà svolto secondo le modalità operative dettagliatamente descritte dalla aggiudicataria nella offerta tecnica, per assicurare il ritiro separato dei RAEE e garantire l'ottimizzazione del riempiego/recupero delle apparecchiature e dei relativi componenti, garantendo l'integrità degli stessi RAEE.

L'intero ciclo di gestione dei rifiuti ingombranti – beni durevoli/RAEE deve avvenire in modo da garantire il controllo tramite soggetto pubblico. Deve quindi essere attivata la seguente procedura. L'aggiudicataria, in seguito a prenotazione, avvisa il direttore dell'esecuzione che prende nota della richiesta di intervento. Il servizio di raccolta, sarà effettuato dagli operatori della aggiudicataria entro il numero di giorni dalla chiamata, indicato come standard minimo dal POG-SIU (o così come ridotto in base a nuove esigenze dell'utenza o come potenziamento/migliorativa del progetto offerta). Eseguita la raccolta l'aggiudicataria dimostra visivamente la corrispondenza tra “prenotato” e “intercettato” al Direttore dell'esecuzione. In seguito a tale verifica visiva il Direttore dell'esecuzione rilascia il “nulla osta” alla partenza e viene effettuato il trasporto e conferimento con eventuale accompagnamento disposto dal Direttore dell'esecuzione, qualora lo ritenesse utile.

Eseguito il conferimento presso l'impianto di smaltimento/valorizzazione autorizzato e tecnicamente idoneo l'aggiudicataria dimostra con idonea documentazione l'avvenuto corretto conferimento al Direttore dell'esecuzione. La gestione della raccolta, del trasporto e dello smaltimento/valorizzazione di tale tipologia di rifiuti urbani deve garantire la tracciabilità dei rifiuti, conformemente a quanto specificato nell'art.11 del presente regolamento e più in generale conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 s.m.i.

I materiali, per i quali è stata richiesta la prenotazione di ritiro, dovranno essere posizionati al piano terreno, in prossimità del numero civico del richiedente il servizio. Nel caso in cui non ci fosse la possibilità di posizionarli all'esterno della proprietà, i materiali devono essere posti ai lati del piano stradale, senza comunque che costituiscano pericolo o intralcio alla circolazione, nel giorno e orario programmato con l'aggiudicataria che provvede a ritirarli gratuitamente. E' vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti, sul suolo pubblico con modalità difformi da quelle previste nel presente articolo.

Anche nel caso del conferimento presso il suddetto ecocentro dei beni ingombranti, beni durevoli e RAEE dovrà essere attivata la seguente procedura di controllo. Il personale impiegato presso l'ecocentro dovrà attuare una idonea procedura che preveda la registrazione degli elementi conferiti direttamente dagli utenti e la comunicazione relativa al Direttore dell'esecuzione. Prima di eseguire il trasporto e conferimento presso impianto di smaltimento/valorizzazione, l'aggiudicataria dimostra visivamente la corrispondenza tra “registrato” e “conferito” al Direttore dell'esecuzione. In seguito a tale verifica visiva il Direttore dell'esecuzione rilasciano il “nulla osta” alla partenza e viene effettuato il trasporto e conferimento con eventuale accompagnamento disposto dal Direttore dell'esecuzione, qualora lo ritenesse utile. Eseguito il conferimento presso l'impianto di smaltimento/valorizzazione autorizzato e tecnicamente idoneo l'aggiudicataria dimostra con idonea documentazione l'avvenuto corretto conferimento al Direttore dell'esecuzione. Anche in questo caso la gestione della raccolta, del trasporto e dello smaltimento/valorizzazione di tale tipologia di rifiuti urbani deve garantire la tracciabilità dei rifiuti, conformemente a quanto specificato nell'art.11 del presente regolamento e più in generale conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 s.m.i.

III) A.5 Rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi così come identificati all'art.7 punto A5 del presente Regolamento, sono oggetto di separato conferimento, secondo le seguenti modalità:

- le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori, muniti di buste di polietilene, ubicati in prossimità delle rivendite dei prodotti e comunque in siti autorizzati;
- i farmaci scaduti o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori, muniti di buste di polietilene, installati in prossimità di presidi medico-ospedalieri (farmacie, poliambulatori, ecc) e comunque in siti autorizzati.
- Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F” devono essere conferiti dagli utenti stessi negli appositi contenitori, muniti di buste di polietilene, ubicati in prossimità delle rivendite dei prodotti e comunque in siti autorizzati.
- RAEE di piccole dimensioni, ed altri rifiuti pericolosi (oli esausti, batterie, toner per stampa esauriti, gas in contenitori a pressione, etc.) devono essere conferiti domiciliarmente dagli utenti stessi con le modalità descritte nel POG-SIU e/o nel progetto offerta, compatibilmente con la tipologia di servizi attivati;
- gas in contenitori a pressione (estintori, aerosol); solventi (CER 20 01 13*), acidi (CER 20 01 14*), sostanze alcaline (CER 20 01 15*), prodotti fotochimici (CER 20 01 17*), pesticidi (CER 20 01 19*), vernici, inchiostri, adesivi e resine (CER 20 01 27* e CER 20 01 28), detergenti contenenti sostanze pericolose (CER 20 01 29*), detergenti diversi da quelli al punto precedente(CER 20 01 30), filtri olio (CER 160107*), componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (CER 160216), batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (CER 20 01 34) devono essere conferiti presso il CCR.

Art. 18 - conferimenti presso ecocentro o isole ecologiche

Qualora si realizzeranno dei punti di conferimento tipo ecocentro o isole ecologiche, le regole di conferimento devono essere affisse all'ingresso e/o comunicate in maniera idonea alle utenze. E' vietato agli utenti l'accesso all'ecocentro o isole ecologiche al di fuori degli orari di esercizio. Il trattamento dei dati personali per finalità di gestione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti, così come l'azione di controllo sui conferimenti e sul rispetto degli orari di conferimento devono avvenire conformemente al Provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali del 14 luglio 2005 s.m.i..

Art. 19 – attivazione di progetti pilota

Sono accettabili progetti pilota rivolti a specifiche categorie di utenze o parti di territorio che mirano allo sviluppo di tecnologie e/o modalità organizzative innovative nella gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati e/o della Tarsu/TIA.

Art. 20 - raccolta e trasporto

Il servizio di raccolta e trasporto a trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati interni e dei rifiuti urbani pericolosi viene svolto, conformemente al punto 2.1 dell'art. 2 della delibera 27/07/1984 e come indicato dal D.Lgs n. 507 del 15/11/1993 art. 59 e s.m.i., entro il perimetro di servizio stabilito (ServZS), con la frequenza e con le modalità di svolgimento definiti nel Piano di Organizzazione Generale dei Servizi e/o nel progetto offerta.

Le attività di raccolta e trasporto dovranno avvenire in conformità al presente Regolamento e agli altri elaborati del POG-SIU (in particolare al POS e agli altri elaborati definiti "prescrittivi" nella RIEE), al progetto offerta, alle vigenti normative ed alla Carta dei Servizi adottata secondo quanto previsto dalla D.P.C.M. 27/07/1994. Esse devono inoltre comprendere la pulizia e riassetto delle aree limitrofe ai contenitori e il corretto riposizionamento degli stessi.

La raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati interni e dei rifiuti urbani pericolosi avvengono comunque con i seguenti standard di servizio:

- Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato, conformemente a quanto previsto dal punto 2.1 dell'art. 2 della Delibera 27/07/1984 — C.I. ex art. 5 D.P.R. 915/82 s.m.i. con automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono assicurare le esigenze e le caratteristiche igienico sanitarie, la conformità a norme sulla sicurezza sul lavoro ed ambientali.
- I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dal Comune per agevolare lo svolgimento del servizio.

Inoltre più specificatamente:

I) A.1 Rifiuti Urbani Interni — A.2 Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani non ingombranti

La raccolta di RSU e assimilati (in base a criteri individuati nell'art.7 del presente regolamento) indifferenziati avviene mediante la raccolta "porta porta" e/o passiva, tramite apposite volumetrie di conferimento, così come specificato nel POG-SIU e nel progetto offerta;

La raccolta differenziata delle frazioni recuperabili avviene mediante la raccolta 'porta a porta' con svuotamento di apposite volumetrie di conferimento monoutenza e/o con lo svuotamento di apposite volumetrie previste presso l'ecocentro.

Nel caso di volumetrie di conferimento diverse da contenitori (es. buste) impiegate per la raccolta domiciliare dovranno avere comunque adeguate caratteristiche di resistenza, oltre che essere facilmente riconoscibili per tipologia di materiali da conferire.

La frequenza di svuotamento e/o raccolta e di lavaggio dei contenitori stradali e dei contenitori presso l'ecocentro, considerata standard minimo di servizio, è fissata dal Piano di Organizzazione Generale dei Servizi che regola il servizio espletato dall'aggiudicataria (POS) e dagli altri elaborati prescrittivi del POG-SIU, potendo comunque essere incrementata in

base a nuove esigenze dell'utenza o come migliorativa del progetto offerta.

Il trasporto dei suddetti materiali dovrà avvenire con appositi automezzi autorizzati, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni e/o liquidi.

I mezzi impiegati per la raccolta della frazione organica e degli sfalci e potature devono essere lavati ogni giornata lavorativa, gli altri mezzi impiegati devono essere lavati settimanalmente così come previsto dal POS e/o dagli altri elaborati prescrittivi del POG-SIU .

Il Comune deve raggiungere, attraverso la gestione integrata del servizio, gli obiettivi della raccolta differenziata fissati per le frazioni di rifiuti urbani da destinarsi al recupero di materia per gli ambiti territoriali ottimali (comma 5, art. 201 del D.Lgs n.152/06 s.m.i.) che devono essere conformi a quanto stabilito dall' art. 205 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. nonché a quelli indicati dalle Ordinanze Commissariali, dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti. In particolare conformemente a quanto sopra specificato il Comune di Carovigno persegue l'obiettivo della raccolta differenziata pari al 65% al 31.12.2012.

In assenza di un impianto di trattamento/smaltimento della frazione organica a servizio del bacino Br/1, la FORSU viene intercettata come frazione rsu indifferenziata residua con frequenza di raccolta pari a quella prevista per la frazione organica in aggiunta a quella prevista già per gli rsu indifferenziati residui.

II) A.1 Rifiuti Urbani interni Ingombranti — Beni Durevoli/RAEE

I rifiuti ingombranti, i beni durevoli/RAEE di grandi dimensioni dovranno essere depositati (previa chiamata di "prenotazione" alla aggiudicataria, con le modalità specificate nel POG-SIU e/o nel progetto offerta) sul marciapiede, su aree pubbliche e/o soggette ad uso pubblico antistanti il numero civico dell'utente in orari e giorni conformi con l'Organizzazione dei Servizi.

La raccolta degli ingombranti e dei beni durevoli dimessi/RAEE di grandi dimensioni provenienti da utenza domestica per cui è stato richiesto l'intervento, sul territorio avverrà con frequenza considerata standard minimo di servizio così come fissata dal Piano di Organizzazione Generale dei Servizi che regola il servizio espletato dall'aggiudicataria (in particolare dal POS), potendo comunque essere incrementata in base a nuove esigenze dell'utenza o come migliorativa del progetto offerta.

Il trasporto dei suddetti rifiuti dovrà avvenire con appositi automezzi, autorizzati, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazione e/o liquidi, conformemente alla vigente normativa in materia.

I mezzi impiegati per il trasporto devono essere lavati almeno settimanalmente.

L'intero ciclo di gestione dei rifiuti ingombranti, beni durevoli/ RAEE di grandi dimensioni sarà soggetto alla procedura di controllo pubblico individuata nel POG-SIU e precedentemente specificata.

III) A.5 — Rifiuti Urbani Pericolosi — R.U.P.

Il trasporto dei suddetti rifiuti raccolti , da contenitori stradali e/o presso il CRC, con la frequenza considerata standard minimo di servizio, così come fissata dal Piano di Organizzazione Generale dei Servizi che regola il servizio espletato dall'aggiudicataria (in particolare dal POS), potendo comunque essere incrementata in base a nuove esigenze dell'utenza o come migliorativa del progetto offerta, dovrà avvenire con appositi automezzi autorizzati, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazione e/o liquidi.

I mezzi impiegati per il trasporto devono essere lavati mensilmente.

Art. 21 - pulizia e disinfezione dei contenitori

Tutti i cassonetti e contenitori per gli rsu indifferenziati (tranne quelli in uso alle utenze) in genere posizionati sul territorio ed all'interno del perimetro di servizio e dei contenitori di materiali recuperabili destinati alla raccolta differenziata e separata dei rifiuti e le relative piazzole di stoccaggio presenti su suolo pubblico dovranno essere lavati in maniera approfondita sia internamente sia esternamente. Il servizio di lavaggio e disinfezione sarà realizzato con acqua calda e grazie all'uso di opportuni ed idonei prodotti detergenti-disinfettanti e/o disinfettante antifungino e/o antibatterico e/o deodorizzanti. Il servizio si effettua in modo da evitare il deflusso delle acque di risulta sul suolo pubblico e garantire la loro raccolta così da poterle smaltire, in accordo con la normativa di settore vigente, in idoneo impianto di depurazione. Esso avverrà con frequenza pari almeno alla frequenza considerata standard minimo di servizio così come fissata dal Piano di Organizzazione Generale dei Servizi che regola il servizio espletato dall'aggiudicataria (in particolare dal POS), potendo comunque essere incrementata in base a nuove esigenze dell'utenza o come migliorativa del progetto offerta.

La pulizia e/o disinfezione dei contenitori impiegati per la raccolta domiciliare è a carico delle utenze. Per quanto riguarda i contenitori per la raccolta stradale dei RUP, nonché i cestini getta carte, il sistema di intercettazione del materiale tramite bustoni monouso interni sostituibili è già di per sé garanzia di igienicità. L'operatore addetto allo svuotamento dei contenitori controllerà la presenza di eventuali sversamenti e provvederà periodicamente alla pulizia degli stessi contenitori servendosi di un apposito kit di lavaggio con una frequenza di intervento non inferiore alla frequenza considerata standard minimo di servizio così come fissata dal Piano di Organizzazione Generale dei Servizi che regola il servizio espletato dall'aggiudicataria (in particolare dal POS), potendo comunque essere incrementata in base a nuove esigenze dell'utenza o come migliorativa del progetto offerta.

L'aggiudicataria assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

Art. 22 - divieto di accesso nelle proprietà private

E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.

In casi particolari, ma solo nell'interesse del Servizio (es. servizio a domicilio per anziani e disabili su segnalazione dei servizi sociali), gli interessati potranno ottenere autorizzazione per il deposito, dei rifiuti all'interno della proprietà stessa. Tale autorizzazione dovrà essere rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento.

In questi casi di interesse del servizio, i rifiuti possono essere raccolti anche all'interno della proprietà stessa. Il Comune e l'aggiudicataria, non assumono alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

CAPO II - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 23 - definizione

Per Rifiuti Urbani Esterni, nel presente SRC, si intendono:

- a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e aree pubbliche;
- b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

Art. 24 - spazzamento e servizi connessi

I servizi spazzamento e di raccolta, trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani esterni intercettati tramite lo spazzamento vengono effettuati entro il perimetro di servizio concordato tra l'assuntore del servizio specifico e l'Ente Appaltante. Dovrà comunque essere rispettato lo standard minimo individuato per lo spazzamento dagli elaborati prescrittivi del POG-SIU, potendo comunque essere incrementato e migliorato in base a nuove esigenze dell'utenza o come migliorativa del progetto offerta.

Lo spazzamento e i servizi ad esso connessi, così come individuati nel Piano Organizzazione Generale servizi di Igiene Urbana e il progetto offerta riguarda le strade, gli eventuali portici (cui sarà dedicata particolare attenzione), i viali dei giardini, i parchi, le aree pubbliche o comunque destinate anche solo temporaneamente ad uso pubblico, le zone private soggette a servitù di pubblico transito o di accesso pubblico ricadenti entro il perimetro dell'abitato, con asportazione di qualsiasi rifiuto presente, compreso il pulviscolo e il fango, e con svuotamento e pulizia dei cestini porta carta. Il servizio di spazzamento consiste nello spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti giacenti nelle strade, nelle piazze e nelle aree pubbliche o comunque destinate anche solo temporaneamente ad uso pubblico, le aree interessate da feste civili e religiose, manifestazioni folcloristiche di vario genere, fiere,

mercati, manifestazioni culturali, sportive, ecc., rientranti negli ambiti serviti, che non potranno essere inferiori a quelli individuati nel POG-SIU (ServZS) considerati come uno standard minimo inderogabile. Il servizio sarà, eventualmente, esteso anche alle strade o piazze che dovessero costruirsi durante il periodo di validità dell'appalto.

All'interno delle zone indicate nel capoverso precedente, il servizio di spazzamento manuale e/o meccanizzato (tramite l'utilizzo di automezzi attrezzati) sarà effettuato con i seguenti accorgimenti tecnici:

- senza accumulare o costituire depositi di immondizia su suolo pubblico, abbandonare recipienti di raccolta ed immettere spazzatura, fanghiglia, etc. nelle caditoie stradali,
- senza provocare sollevamenti di polvere;
- rimuovendo con apposita sarchiatura il materiale fortemente aderente al suolo, escrementi di animali domestici, i detriti che ingombrano o rendono difficoltosa la circolazione pedonale e degli autoveicoli;
- rimuovendo e inviando a smaltimento le carcasse di animali e le carogne rinvenute nel territorio comunale ai sensi della vigente normativa. Servizio comunque svolto da ditta attrezzata ed autorizzata;
- rimuovendo e inviando a smaltimento oggetti taglienti e siringhe abbandonate con l'ausilio di apposita attrezzatura di presa, raccolta e trasporto ai sensi della vigente normativa. Servizio svolto da ditta attrezzata ed autorizzata;
- svuotando i cestini gettacarte con frequenza fissata dal POG-SIU e/o dal progetto offerta e provvedendo alla loro ordinaria pulizia;
- rimuovendo i rifiuti presenti in corrispondenza dei punti di conferimento (sia di raccolta passiva sia di raccolta attiva) per un raggio di 5m dallo stesso punto di conferimento e/o per un raggio di 15 m in corrispondenza dell'area adibita ad ecocentro.

Particolare cura sarà prevista alle vie alberate, ai viali dei giardini e dei parchi nei periodi di caduta delle foglie.

Gli eventuali mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani oltre di cassone per il contenimento del materiale raccolto e di un efficace sistema di abbattimento delle polveri.

Inoltre tali mezzi meccanici devono essere impiegati prevedendo, a completamento e/o a integrazione (per le aree non accessibili alle spazzatrici) del servizio, l'impiego dello spazzamento manuale. Tale organizzazione del servizio oltre a garantire un pieno impiego delle autospazzatrici, in virtù delle dotazioni specifiche che devono essere previste per lo spazzamento manuale, garantisce la rimozione degli ostacoli all'azione dello spazzamento meccanico ovvero l'effettuazione del servizio anche dove l'azione della macchina è resa difficile per via di ostacoli.

Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte in orari diversamente articolati per le varie zone, in ragione delle loro diverse peculiarità così come specificato nel POG-SIU (elaborato POS) e/o nel progetto offerta e in conformità con quanto stabilito dalla Carta dei Servizi redatta in base al D.P.C.M. 27/01/1994.

I rifiuti RSU indifferenziati provenienti dal servizio di spazzamento manuale sono trasferiti nell'ordinario circuito della raccolta di RSU indifferenziati tramite il trasferimento dei materiali intercettati, ad esempio, in appositi bustoni da trasferire sui mezzi di supporto e/o autocompattatori e altri mezzi impiegati per la raccolta dei RSU e assimilati indifferenziati per essere poi immessi nell'ordinario ciclo degli RSU indifferenziati. I rifiuti potranno essere anche trasferiti, conoscendone il percorso, negli autocompattatori/autocarri attrezzati impegnati nella raccolta degli RSU indifferenziati. Le eventuali autospazzatrici impiegate possono conferire direttamente in discarica, se idonee a ciò. Il Comune potrà attivare ordinanze per l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per favorire la meccanizzazione dei servizi di pulizia stradale.

Art. 25 – cestini porta rifiuti-

Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento è prevista l'installazione e/o la manutenzione e la sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti simili.

I cestini stradali presenti sul territorio, vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale contestualmente al servizio di spazzamento. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.

Art. 26-pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco del Comune interessato, sentito il Responsabile del procedimento e il Direttore dell'esecuzione, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 27 - pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto anche se abbandonati da terzi.

A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica e il Direttore dell'esecuzione, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 28 - pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo e al di sotto dei rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività.

In particolare i bancarellisti riceveranno dei bustoni, conformemente alla vigente normativa in materia, (Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 14 luglio 2005 s.m.i.) per il conferimento delle frazioni riciclabili per le quali è stata attivata la raccolta differenziata. Tali bustoni saranno recuperati al termine delle operazioni di vendita allorquando interverranno squadre preposte alla raccolta specifica che preleveranno il materiale dai punti di abbandono.

I rifiuti (non i materiali recuperabili) saranno conferiti al mezzo d'opera che effettua la raccolta, contestualmente a tale servizio sarà eseguita una accurata pulizia delle zone espositive, consistente in un intervento intensivo effettuato mediante spazzamento meccanico e/o manuale, con successivo sistematico lavaggio e disinfezione.

Particolare attenzione sarà riservata al lavaggio e disinfezione delle superfici riservate ai commercianti del pesce e della frazione organica varia. In particolare tali commercianti, qualora dovesse attivarsi un impianto di compostaggio a servizio del bacino BR/1 con contestuale attivazione della raccolta differenziata della FORSU, dovranno impiegare idonee buste in Mater –bi (materiale biodegradabile) compatibili con il funzionamento dell'impianto di compostaggio di destinazione.

Art. 29 - aree occupate da pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.

I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico o di uso pubblico con mobili impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

Art. 30 - aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna- park e circhi e altre manifestazioni pubbliche (es. concerti, fiere, manifestazioni religiose) devono essere mantenute pulite durante l'uso dagli occupanti. Al termine della manifestazione sarà effettuato un intervento di pulizia delle aree nell'ambito del potenziamento dell'ordinario servizio previsto dal POG-SIU e dal progetto offerta proprio per tali manifestazioni. E' previsto un potenziamento della raccolta dei rifiuti nell'ambito del potenziamento dell'ordinario servizio previsto dal POG-SIU e dal progetto offerta proprio per tali manifestazioni.

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare ed a provvedere direttamente alla pulizia delle aree, piazze o strade durante l'uso.

Art. 31 - carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dall'aggiudicataria, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 32 - precipitazioni nevose

Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicate e grosse precipitazioni: in caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.

Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio, l'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

Il servizio di sgombero e trasporto neve, così come specificato nel POG-SIU (in particolare nel POS), verrà effettuato secondo le modalità e con le attrezzature disponibili in organico, trattandosi di servizio sostitutivo dello spazzamento e di altri servizi che evidentemente non potranno essere effettuati. Si opererà con adeguati mezzi, provvedendo, nel caso di eventi di eccezionale intensità, alla distribuzione di miscele criodratriche con oneri a carico della aggiudicataria.

Il servizio sarà svolto in maniera tempestiva nello stesso giorno dell'evento meteorico, assegnando priorità allo spalamento delle vie di collegamento e alle vie interne di accesso ai servizi primari (guardia medica, ecc). Il servizio sarà comunque esteso a tutte le strade e agli spazi soggetti a pubblico transito anche pedonale ricadenti nei perimetri di servizio.

Il servizio sarà effettuato grazie all'impiego del personale in organico adibito a servizi che evidentemente non potranno essere effettuati (es. spazzamento...). Il Comune potrà, con propri mezzi e oneri a proprio carico, affiancarsi alla aggiudicataria negli interventi per garantire tempestività di intervento.

Art. 33 - scarti verdi provenienti da manutenzione delle superfici a verde

Sarà sistemata all'interno del Centro di Raccolta comunale un' area per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti entro i limiti del territorio comunale provenienti dalla manutenzione delle superfici a verde private (sfalci, potature e foglie), distinti dai rifiuti analoghi provenienti dallo spazzamento

Ad oggi, per lo smaltimento di tali rifiuti, non esiste un idoneo impianto, pertanto nelle more di tempo necessarie all'attivazione di idonea impiantistica a servizio del territorio di bacino Br/1, gli scarti verdi provenienti da manutenzione delle superfici a verde saranno opportunamente trasportati e smaltiti presso l'attuale impianto di smaltimento degli rsu indifferenziati residui di bacino sito in c.da Autigno nel Comune di Brindisi. Tale tipologia di rifiuti sarà però avviata presso idoneo impianto di compostaggio non appena vi si verificherà la disponibilità impiantistica di zona, previa verifica della compatibilità di tali conferimenti presso il suddetto impianto.

Art. 34 - asporto degli scarichi abusivi

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà, tramite il comando di Polizia Municipale l'identità del responsabile il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine o in alternativa all'ordinanza il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti, direttamente o mediante impresa privata.

Art. 35 - raccolta rifiuti ingombranti e beni durevoli dimessi/RAEE abbandonati

E' vietato abbandonare rifiuti ingombranti e beni durevoli dimessi/RAEE sul territorio comunale.

Il servizio di raccolta domiciliare di tali rifiuti urbani e assimilati descritto all'art. 17 del presente Regolamento deve anche prevedere un intervento di raccolta, su segnalazione di rifiuti abbandonati, sempre con frequenza considerata standard minimo di servizio, così come fissata dal Piano di Organizzazione Generale dei Servizi che regola il servizio espletato dall'aggiudicataria (in particolare dal POS), potendo comunque essere incrementata in base a nuove esigenze dell'utenza o come migliorativa del progetto offerta. I Vigili Urbani Comunali in seguito a prenotazione/segnalazione dell'utente e/o di addetti comunali o a propria individuazione e/o durante l'attività di controllo e monitoraggio, avvisano il Direttore dell'esecuzione che prende nota della richiesta di intervento e trasmette nota alla aggiudicataria che al massimo entro il numero di giorni dalla chiamata, indicato come standard minimo dal POG-SIU (o così come ridotto in base a nuove esigenze dell'utenza o come potenziamento/migliorativa del progetto offerta), tramite propri operatori, effettuerà il servizio di raccolta. Qualora la segnalazione/prenotazione arrivi direttamente alla aggiudicataria essa provvederà ad avvisare il Direttore dell'esecuzione che ne prende nota. Anche in questo caso il servizio di raccolta sarà effettuato dagli operatori della aggiudicataria entro il numero di giorni dalla chiamata di prenotazione/segnalazione effettuata, indicato come standard minimo dal POG-SIU (o così come ridotto in base a nuove esigenze dell'utenza o come potenziamento/migliorativa del progetto offerta). Anche nel caso di intercettazione da parte della aggiudicataria, a seguito di segnalazione, la aggiudicataria provvederà ad avvisare il Direttore dell'esecuzione che ne prende nota. Eseguita la raccolta la aggiudicataria dimostra visivamente la corrispondenza tra "segnalato" e "intercettato" al Direttore dell'esecuzione o ai VV. Urbani Comunali che comunicano l'avvenuta intercettazione e verifica di corrispondenza al Direttore dell'esecuzione. In seguito a tale verifica visiva il Direttore dell'esecuzione o i VV. Urbani Comunali rilasciano il "nulla osta" alla partenza e viene effettuato il trasporto e conferimento con eventuale accompagnamento disposto dal Direttore dell'esecuzione, qualora lo ritenesse utile. Eseguito il conferimento presso l'impianto di smaltimento/valorizzazione autorizzato e tecnicamente idoneo, l'aggiudicataria trasmette idonea documentazione attestante l'avvenuto corretto conferimento, al Direttore dell'esecuzione. Anche in questo caso la gestione della raccolta, del trasporto e dello smaltimento/valorizzazione di tale tipologia di rifiuti urbani deve garantire la tracciabilità dei rifiuti, conformemente a quanto specificato nell'art.11 del presente regolamento e più in generale conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Il servizio su segnalazione sul territorio non eccede le quantità intercettate nell'ordinario servizio attivato. Contrariamente si configura il caso di "bonifica di sito degradato" di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 36 - osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino (con feci), i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere. E' fatto obbligo ai conduttori degli animali di cui sopra pulire il suolo pubblico qualora venga imbrattato. Eventuali modalità e sanzioni per gli inadempienti saranno rese note con apposite ordinanze sindacali. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 37 - aree di sosta temporanea e ad uso speciale

Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree devono comunque, anche in assenza di detti contenitori, essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali del presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale, per regolare questo servizio di gestione dei rifiuti. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti all'aggiudicataria relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle zone suddette. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di Igiene e di Polizia Urbana, le successive circolari e leggi regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati. Modalità particolari per l'applicazione di determinate disposizioni del presente regolamento e/o di normative specifiche in materia di rifiuti, nonché eventuali sanzioni amministrative da comminarsi agli inadempienti, saranno rese note con apposite ordinanze sindacali.

Art. 38 - altri servizi di pulizia

Rientrano tra i compiti affidabili al servizio di raccolta/trasporto/smaltimento dei rifiuti esterni i seguenti servizi:

- il lavaggio e disinfezione delle strade e delle aree pubbliche, aree basolate ed aree a pavimentazione lapidea del centro storico così come specificato nel POG-SIU e nel progetto offerta;
- il diserbo di erbe infestanti di strade e piazze e delle contrade ricadenti del territorio comunale con particolare attenzione presso la Villa Comunale. Gli interventi sono rivolti all'eliminazione delle erbe che crescono lungo le strade ed i marciapiedi pubblici del Comune di Carovigno, al fine di rendere meno difficoltose e più efficaci le operazioni di pulizia e aumentare, quindi, il decoro e la fruibilità di strade e marciapiedi. L'operazione interessa tutte le strade pubbliche del Comune di Carovigno con esclusione delle aree verdi e parchi.
- la pulizia programmata delle caditoie di rete bianca. Il servizio prevede la pulizia programmata delle caditoie, bocche di lupo e griglie di fognatura pluviale sì da assicurare il costante e regolare deflusso delle acque nonché il trasporto e smaltimento dei materiali di risulta dallo spurgo ad impianto autorizzato. La pulizia di tali manufatti deve essere particolarmente accurata in quanto è fattore fondamentale per garantire l'igiene ed il decoro cittadino insieme alla funzionalità delle reti idrauliche. Questi manufatti se opportunamente puliti, ricoprono un ruolo essenziale nella buona riuscita dell'intero servizio di igiene ambientale, causa la stretta connessione esistente con le aree pubbliche su cui sono attivati i servizi di igiene ambientale così come specificato nel POG-SIU e nel progetto offerta; I rifiuti provenienti da tale attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie, si considerano ai sensi dell'art. 230, comma 5 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell'articolo dell'art. 188-ter, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 152/06 s.m.i. Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.
- il monitoraggio, lo svolgimento di interventi di manutenzione spiccia delle sedi viarie/attrezzature di decoro urbano al fine di rimuovere motivi di ostacolo al raggiungimento del risultato del servizio (sedimentazioni di materiale, erbacce in prossimità delle aree di servizio etc.) così come specificato nel POG-SIU e nel progetto offerta e comunque conformemente a quanto specificato dall'art. 230 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;
- il supporto di pulizia alla ordinarietà dei servizi svolti così come specificato nel POG-SIU e nel progetto offerta;
- lo svolgimento di mansioni straordinarie direttamente e indirettamente legate alla pulizia e al decoro urbano quali spazzamento, raccolta di rifiuti, lavaggio e disinfezione delle aree esterne di edifici pubblici nonché la pulizia delle superfici murarie degli stessi da pulviscolo, scritte, affissioni non autorizzate compreso il trasporto e smaltimento dei materiali cartacei rinvenienti, ricadenti all'interno del perimetro di servizio così come specificato nel POG-SIU e nel progetto offerta;
- la pulizia spiagge;
- altri servizi affidati con D.G.C. e contratto di servizio.

CAPO III - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 39 - rifiuti sanitari

I rifiuti sanitari sono i rifiuti, elencati a titolo esemplificativo negli allegati I e II del DPR n. 254 del 15/07/2003 che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge n. 833 del 23/12/1978.

La normativa di riferimento per la gestione di tali rifiuti è il DPR n. 254 del 15/07/2003 “regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179” che disciplina i rifiuti sanitari, così come definiti all’art. 2, comma 1 del medesimo DPR:

- **i rifiuti sanitari non pericolosi:** i rifiuti sanitari che non sono compresi tra i rifiuti pericolosi di cui al D.Lgs n.152/06 s.m.i.;
- **i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani:** i rifiuti sanitari elencati all’art. 2, lettera g) del DPR n. 254 del 15/07/2003 sempre se non ricadenti in altre categorie del decreto così come specificati nell’art. 7, punto A2. del presente regolamento;
- **i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:** i rifiuti sanitari elencati a titolo esemplificativo nell’allegato II del DPR n. 254 del 15/07/2003, compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnati con un * nell’Allegato A della Direttiva del Ministero dell’Ambiente del 9/4/2002 così come specificati all’art. 2, lettera g) del DPR n. 254 del 15/07/2003;
- **i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:** i rifiuti individuati nell’Allegato A della Direttiva del Ministero dell’Ambiente del 9/4/2002 come “rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando particolari precauzioni per evitare infezioni” così come specificati all’art. 2, lettera g) del DPR n. 254 del 15/07/2003;
- **i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di gestione:**
 - farmaci scaduti o inutilizzabili;
 - medicinali citotossici e citostatici per uso umano e veterinario e i materiali visibilmente contaminati che si generano dalla manipolazione ed uso degli stessi;
 - piccoli animali da esperimento di cui al punto 3 dell’allegato I del DPR n. 254 del 15/07/2003;
 - sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope.
- **i rifiuti da esumazione ed estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali,** esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali
- **i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie** così come individuati nel primo capoverso del presente articolo, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici.

In base all’art. 2, comma 1, lettera g) del DPR n. 254/2003 sono assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alla lettera c) e d) del medesimo comma (rispettivamente “rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo” e “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”):

- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle strutture sanitarie;
- i rifiuti derivanti dalla attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità siano assimilabili agli urbani ai sensi dell’ art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs n.152/06 s.m.i.;
- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell’ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del DPR n.254 del 15/07/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

Le attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari devono essere svolte in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi ai sensi delle norme regolamentari e tecniche attuative del D.Lgs n.152/06 s.m.i., così come previsto dal DPR n.254 del 15/07/2003.

In particolare i rifiuti sanitari a rischio infettivo che presentano le caratteristiche di rischio indicate all'allegato I del D.Lgs. 254 del 15/07/2003 possono essere smaltiti solo in impianti per rifiuti pericolosi. Viceversa i rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo possono essere smaltiti in impianti di incenerimento dedicati ovvero in impianti di incenerimento di rifiuti urbani e di rifiuti speciali così come specificato di seguito.

Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente ogni attività di deposito, movimentazione e gestione interna dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato con imballaggio a perdere anche flessibile recante la scritta identificativa della natura dei rifiuti "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il simbolo del rischio biologico. L'imballaggio dovrà essere rigido e resistente alla puntura per l'ipotesi di rifiuti taglienti e pungenti e recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti". Entrambi gli imballaggi saranno contenuti in un secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" così come specificato all'art. 8, comma 1 e 2 del DPR 254/2003.

Il deposito preliminare, la raccolta e il trasporto di tali rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo seguono il regime ordinario previsto per i rifiuti pericolosi così come specificato all'art. 8 comma 3 del DPR 254/2003.

Per i rifiuti sanitari sterilizzati ai sensi del DPR 254/2003 sono previste le seguenti modalità di smaltimento:

- invio in impianti di produzione combustibile da rifiuto o utilizzo come mezzi per produrre energia;
- incenerimento in impianti per rifiuti urbani (o per rifiuti speciali ma alle stesse condizioni economiche di quelli urbani).

Le operazioni di movimentazione interna alla struttura sanitaria, deposito temporaneo, raccolta e trasporto dei rifiuti sterilizzati seguono le norme per la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi. Devono essere utilizzati appositi imballaggi a perdere anche flessibili di colore diverso da quello adottato per i rifiuti urbani o assimilati e recanti l'indicazione indelebile "Rifiuti sanitari sterilizzati" accanto alla data di avvenuta sterilizzazione così come specificato all'art. 9 del DPR 254/2003.

I soggetti responsabili per l'attivazione e l'efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi sono il direttore (o il Responsabile Sanitario) e il gestore degli impianti.

I rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione e smaltimento così come individuati all'art. 2, comma 1, lett. h) del DPR 254/2003 devono essere smaltiti in impianti di incenerimento così come specificato all'art. 14, comma 1 del DPR 254/2003. Tali rifiuti devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

Le sostanze stupefacenti e le altre sostanze psicotrope di cui all'art 2, comma 1, lett h), numero 4 del D.P.R. 254/2003, devono essere avviate a smaltimento in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi del D.Lgs n.152/06 s.m.i.. Il deposito temporaneo, il trasporto e lo stoccaggio sono esclusivamente disciplinati dal DPR n. 309/1990.

I rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie che, come rischio, risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari a rischio infettivo. Sono esclusi gli assorbenti igienici.

Art. 40- veicoli a motore, rimorchi e simili, pneumatici, batterie al piombo usate e rifiuti piombosi

Veicoli a motore, rimorchi:

Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n.209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi dell'art. 208, 209 e 210 del D.Lgs n.152/06 s.m.i.. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui sopra qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.

I veicoli a motore e rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli artt. 927-929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui sopra nei casi e con le procedure determinate con Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'Ambiente e della tutela del Territorio e delle Infrastrutture e dei trasporti. Fino all'adozione di tale decreto trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999 n. 460.

I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

La cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il possesso del certificato di cui al comma 4 dell'art. art. 231 del D.Lgs n.152/06 s.m.i, libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.

I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i gestori delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 dell' art. 231 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. non possono alienare, smontare o distruggere veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio e alla successiva riduzione in rottami senza avere prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5 art. 231 del D.Lgs n.152/06 s.m.i.. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al D.Lgs. 30/04/1992 n.285.

Agli stessi obblighi di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 231 del d.lgs. 152/06 s.m.i. sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'articolo 215, comma 4 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore o dei rimorchi ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente.

Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 05.02.1992, n. 122 e per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità.

L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 10 e 11 art. 231 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

In merito alle norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione delle predette parti di ricambio attinenti la sicurezza si applica quanto specificato all'art. 231, comma 13 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Pneumatici fuori uso

Fermo restando il disposto di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonché il disposto di cui agli articoli 179 e 180 del decreto legislativo 152/06 s.m.i., al fine di garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedendo anche ad attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell'articolo 177, comma 1, del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del decreto legislativo 152/06 s.m.i., sono disciplinati i tempi e le modalità attuative dell'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 228 del medesimo decreto legislativo. In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici è indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui al comma 1, dell'art. 128 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 228 del decreto legislativo 152/06 s.m.i. e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. E' fatta salva la facoltà di procedere nell'anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l'anno solare in corso.

I produttori e gli importatori di pneumatici inadempienti agli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 228 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravità dell'inadempimento, comunque non superiore al doppio del contributo incassato per il periodo considerato.

Batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi:

Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, tutte le imprese di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, come modificato dal comma 15 dell'art. 235 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., aderiscono al consorzio di cui al medesimo articolo 9-quinquies che adotta sistemi di gestione conformi ai principi di cui all'articolo 237 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.,

Il predetto consorzio, di seguito indicato anche come "consorzio batterie al piombo usate e rifiuti piombosi", già riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ai principi contenuti nel decreto legislativo 152/06 s.m.i. ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Per quanto riguarda il consiglio di amministrazione e lo statuto del predetto consorzio valgono le disposizioni di cui all'art. 235, comma 2 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Tutti i soggetti che effettuano attività di gestione del rifiuto di batterie al piombo esauste e di rifiuti piombosi, devono trasmettere contestualmente al Consorzio copia della

comunicazione di cui all'articolo 189 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. per la sola parte inerente i rifiuti di batterie esauste e di rifiuti piombosi. Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato articolo 189 comma 3.

Al “consorzio batterie al piombo usate e rifiuti piombosi, che è dotato di personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, partecipano:

- a) le imprese che effettuano il riciclo delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi mediante la produzione di piombo secondario raffinato od in lega;
- b) le imprese che svolgono attività di fabbricazione oppure di importazione di batterie al piombo;
- c) le imprese che effettuano la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;
- d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo.».

Nell'ambito di ciascuna delle suddette categorie, le quote di partecipazione da attribuire ai singoli soci sono determinate come segue:

- a) per le imprese di riciclo di cui alla lettera a) sono determinate in base al rapporto fra la capacità produttiva di piombo secondario del singolo soggetto consorziato e quella complessiva di tutti i consorziati appartenenti alla stessa categoria;
- b) per le imprese che svolgono attività di fabbricazione, oppure d'importazione delle batterie al piombo di cui alla lettera b), sono determinate sulla base del contributo ambientale versato al netto dei rimborsi;
- c) le quote di partecipazione delle imprese e loro associazioni di cui alle lettere c) e d) sono attribuite alle associazioni nazionali dei raccoglitori di batterie al piombo esauste, in proporzione ai quantitativi conferiti al Consorzio dai rispettivi associati, e alle associazioni dell'artigianato che installano le batterie di avviamento al piombo.

I soggetti giuridici appartenenti alle suddette categorie che vengano costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta del decreto legislativo 152/06 s.m.i. aderiscono al “consorzio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi” entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività.

Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto di cui al comma 2 dell'art. 235 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi è obbligato al loro conferimento al consorzio, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti, fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'art. 235 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., . L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.

Al fine di assicurare al “consorzio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi” i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un contributo ambientale sulla vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte di tutti i produttori e gli importatori che immettono le batterie al piombo nel mercato italiano, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori versano direttamente al consorzio i proventi del contributo ambientale.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono determinati: il predetto contributo ambientale, la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione di tale contributo ambientale.

Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento ai sensi del comma 9 dell'art. 235 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., detenga batterie esauste è obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

I “consorzi batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi” trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministro delle attività produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione; inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, tali soggetti presentano agli stessi Ministri una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo si rimanda agli artt. 228, 231, 235 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Art. 41 - oli e grassi vegetali ed animali esausti e oli minerali esausti

Oli e grassi vegetali ed animali esausti

Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, tutti gli operatori della filiera costituiscono un consorzio. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 237 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Il predetto Consorzio, già riconosciuto dalla normativa previgente il D.Lgs. 152/06, ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi contenuti nel decreto legislativo 152/06 s.m.i. ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Per quanto riguarda il consiglio di amministrazione e lo statuto del predetto consorzio valgono le disposizioni di cui all'art. 233, comma 2 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Il predetto consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

- a) assicura la raccolta presso i soggetti che in ragione della propria attività professionale detiene oli e grassi vegetali e animali esausti, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;
- b) assicura, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;
- c) promuove lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero degli oli e grassi vegetali e animali esausti.

Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione alle finalità della parte quarta del decreto legislativo 152/06 s.m.i. ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.

Partecipano al consorzio:

- a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti;
- b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti;
- c) le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti;
- d) eventualmente, le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d).

Le quote di partecipazione ai consorzi sono determinate in base al rapporto tra la capacità produttiva di ciascun consorzio e la capacità produttiva complessivamente sviluppata da tutti i consorzi appartenenti alla medesima categoria.

La determinazione e l'assegnazione delle quote compete al consiglio di amministrazione del consorzio che vi provvede annualmente secondo quanto stabilito dallo statuto.

Nel caso di incapacità o di impossibilità di adempiere, per mezzo delle stesse imprese consorziate, agli obblighi di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti stabiliti dalla parte quarta del decreto legislativo 152/06 s.m.i., il consorzio può, nei limiti e nei modi determinati dallo statuto, stipulare con le imprese pubbliche e private contratti per l'assolvimento degli obblighi medesimi.

Gli operatori ai sensi del comma 1 dell'art. 233 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., possono, entro il termine fissato dall'comma 9 del medesimo articolo, organizzare autonomamente la gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti su tutto il territorio nazionale. In tale ipotesi gli operatori stessi devono richiedere all'Autorità di cui all'articolo 207 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., previa trasmissione di idonea documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine i predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi fissati dall'articolo 233 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.. Gli operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'Autorità, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Autorità è tenuta a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite.

Il consorzio è tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria conformemente a quanto disposto dall'art. 233 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Il predetto consorzio ed i soggetti di cui al comma 9 dell'art. 233 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. trasmette annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministro delle attività produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione; inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, tale soggetto presenta agli stessi Ministri una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dallo stesso e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.

Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione

dello Statuto di cui al comma 2 dell'art. 233 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., chiunque, in ragione della propria attività professionale, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai consorzi, fermo restando quanto previsto al comma 9 del medesimo articolo 233 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere oli e grassi vegetali e animali esausti ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.

Chiunque, in ragione della propria attività professionale ed in attesa del conferimento al consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

Restano ferme le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di prodotti, sottoprodotti e rifiuti di origine animale.

I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 5 dell'art. 233 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. che vengano costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta del medesimo decreto aderiscono al predetto consorzio o adottano il sistema di cui al comma 9 dell'art. 233 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività.

Oli minerali esausti

Al fine di razionalizzare e organizzare la gestione degli oli minerali usati, da avviare obbligatoriamente alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base, le imprese di cui al comma 4, sono tenute a partecipare all'assolvimento dei compiti previsti al comma 12 dell'art. 236 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., tramite adesione al consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, di seguito denominato in breve "consorzio oli minerali usati". Il consorzio adotta sistemi di gestione conformi ai principi di cui all'articolo 237 del D.Lgs. 152/06 s.m.i..

Il "consorzio oli minerali usati", già riconosciuto dalla normativa previgente il D.Lgs. 152/06, ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ai principi contenuti nel decreto legislativo 152/06 s.m.i. ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Per quanto riguarda il consiglio di amministrazione e lo statuto del predetto consorzio valgono le disposizioni di cui all'art. 236, comma 2 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. In particolare lo statuto, prevede, gli organi del consorzio e le relative modalità di nomina.

Le imprese che eliminano gli oli minerali usati tramite co-combustione e all'uopo debitamente autorizzate e gli altri consorzi di cui all'articolo 236 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. sono tenute a fornire al Consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, i dati tecnici di cui al comma 12, lettera h dell'articolo 236 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., affinché tale consorzio comunichi annualmente tutti i dati raccolti su base nazionale ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa. Alla violazione dell'obbligo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo 152/06 s.m.i. per la mancata comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3 del medesimo decreto

Al Consorzio oli minerali usati partecipano in forma paritetica tutte le imprese che:

- a) le imprese che producono, importano o mettono in commercio oli base vergini;
- b) le imprese che producono oli base mediante un processo di rigenerazione;

- c) le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati;
- d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti.

Le quote di partecipazione al consorzio sono ripartite fra le suddette categorie di imprese, nell'ambito di ciascuna di esse sono attribuite in proporzione delle quantità di lubrificanti prodotti, commercializzati rigenerati o recuperati.

Le deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate in relazione alle finalità della parte quarta del decreto legislativo 152/06 s.m.i., ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i consorziati.

Il consorzio oli minerali usati determina annualmente, con riferimento ai costi sopportati nell'anno al netto dei ricavi per l'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, il contributo per chilogrammo dell'olio lubrificante che sarà messo a consumo nell'anno successivo. Ai fini della parte quarta del decreto legislativo 152/06 s.m.i. si considerano immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti all'atto del pagamento dell'imposta di consumo. Le imprese partecipanti sono tenute a versare al consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse secondo le modalità ed i termini fissati ai sensi del comma 9 dell'art. 236 del D.Lgs. 152/06 s.m.i..

Le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi di cui al comma 8 dell'art. 236 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., sono stabiliti con decreto del Ministro della economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle attività produttive, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dall'approvazione dello statuto del consorzio.

Il consorzio oli minerali usati trasmette annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministro delle attività produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione. Il Consorzio di cui al comma 1, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministro delle attività produttive una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dallo stesso e dai suoi singoli aderenti nell'anno solare precedente.

Il consorzio oli minerali usati svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

- a) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche della raccolta;
- b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate;
- c) espletare direttamente la attività di raccolta degli oli usati dai detentori che ne facciano richiesta nelle aree in cui la raccolta risulti difficoltosa o economicamente svantaggiosa;
- d) selezionare gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione tramite rigenerazione, combustione o smaltimento;
- e) cedere gli oli usati raccolti:
 - 1) in via prioritaria, alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base;
 - 2) in caso ostino effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo, alla combustione o incenerimento;
 - 3) in difetto dei requisiti per l'avvio agli usi di cui ai numeri precedenti, allo smaltimento tramite incenerimento o deposito permanente;
- f) perseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego alternativi;
- g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione dei beni, di economicità della gestione, nonché della tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria, delle acque del suolo;
- h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente al Consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, affinché tale Consorzio li trasmetta ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa;
- i) garantire ai rigeneratori, nei limiti degli oli usati rigenerabili raccolti e della produzione dell'impianto, i quantitativi di oli usati richiesti a prezzo equo e, comunque, non superiore al costo diretto della raccolta;
- l) assicurare lo smaltimento degli oli usati nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il recupero, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.

Il consorzio oli minerali usati può svolgere le proprie funzioni sia direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per determinati e limitati settori di attività o determinate aree territoriali. L'attività dei mandatari è svolta sotto la direzione e la responsabilità del consorzio stesso.

I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 4 dell'art. 236 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. che vengano costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta del decreto legislativo 152/06 s.m.i. aderiscono al Consorzio di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività.

Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 2 dell'art. 236 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. , chiunque detiene oli minerali esausti è obbligato al loro conferimento al Consorzio oli minerali usati, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere gli oli minerali esausti ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.

Art. 42 - rifiuti di beni in polietilene

Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni di polietilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 218, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd) del D.Lgs. 152/06 s.m.i., i beni, ed i relativi rifiuti, di cui agli articoli 227, comma 1, lettere a), b) e c) e 231 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui all'art.237 del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i beni in polietilene, che per caratteristiche ed usi, possono essere considerati beni di lunga durata per i quali deve essere versato un contributo per il riciclo in misura ridotta in ragione del lungo periodo di impiego o per i quali non deve essere versato tale contributo in ragione di una situazione di fatto di non riciclabilità a fine vita. In attesa di tale decreto tali beni di lunga durata restano esclusi dal versamento di tale contributo.

Il predetto consorzio, già riconosciuto dalla normativa previgente il D.Lgs. 152/06, ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi contenuti nel decreto legislativo 152/06 s.m.i. ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Per quanto riguarda il consiglio di amministrazione e lo statuto del predetto consorzio valgono le disposizioni di cui all'art. 236, comma 2 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. In particolare lo statuto, prevede, gli organi del consorzio e le relative modalità di nomina. Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Ai consorzi partecipano:

- a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
- b) gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene;
- c) i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene.

Ai consorzi possono partecipare in qualità di soci aggiunti i produttori ed importatori di materie prime in polietilene per la produzione di beni in polietilene e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei beni in polietilene. Le modalità di partecipazione vengono definite nell'ambito del predetto statuto.

I soggetti giuridici appartenenti alle predette categorie che vengano costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di cui al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 7 dell'art. 234 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività.

Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2:

- a) organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti di beni in polietilene su tutto il territorio nazionale;
- b) mettere in atto un sistema di raccolta e restituzione dei beni in polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o al recupero, previo accordi con aziende che svolgono tali attività, con quantità definite e documentate;

Nelle predette ipotesi gli operatori stessi devono richiedere all'osservatorio nazionale sui rifiuti, previa trasmissione di idonea documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine i predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'Autorità, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Autorità presenta una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite.

I suddetti consorzi si propongono come obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero. A tal fine i consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

- a) promuovono la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;
- b) assicurano la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene;
- c) promuovono la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili;
- d) promuovono l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento;
- e) assicurano l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.

Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati, i consorzi possono ricorrere a forme di deposito cauzionale. Per quanto concerne la gestione finanziaria dei suddetti consorzi vale quanto specificato dai commi 10 e 12 dell'art. 234 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Le deliberazioni degli organi dei consorzi, adottate in relazione alle finalità della parte quarta del decreto legislativo 152/06 s.m.i. ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.

I consorzi di cui al comma 1 dell'art. 234 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. ed i soggetti di cui al comma 7 del medesimo articolo entro il 31 maggio di ogni anno, presentano una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive determina ogni due anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio e, in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi, può stabilire un contributo percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di beni di polietilene per il mercato interno. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive determina gli obiettivi di riciclaggio a valere per il primo biennio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto.

Decorsi novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 3 dell'art. 234 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli a uno dei consorzi riconosciuti o direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai consorzi stessi, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 7. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere i rifiuti di bene in polietilene ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.

Art. 43 - rifiuti speciali: disposizioni di carattere generale

I rifiuti speciali sono definiti al comma 3, dell'art. 184 D.Lgs n.152/06 s.m.i. che qui di seguito si riporta:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro- industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto specificato all'art. 184 bis del D.Lgs. 152/06

s.m.i.;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Tale elenco si ritiene comunque aggiornato da modificazioni del D.Lgs n.152/06 che sopravvengano.

I produttori dei rifiuti speciali, nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs n.152/06 s.m.i, nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente regolamento.

Art. 44 - rifiuti cimiteriali

La normativa di riferimento per la gestione di tali rifiuti è il DPR n. 254 del 15/07/2003 “Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”.

Per tali rifiuti si rimanda inoltre a quanto previsto dal D.P.R. 285/90 “Regolamento di polizia mortuaria”, dalla circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/93 e dalle altre leggi o regolamenti vigenti nel campo della Polizia mortuaria.

Per i rifiuti da esumazione ed estumulazione e per i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali così come definiti all’art. 2, comma 1, lett. f) e g) del DPR n. 254 del 15/07/2003 si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali pericolosi e non pericolosi le norme regolamentari e tecniche attuative del D.Lgs n.152/06 s.m.i. che disciplinano la gestione dei rifiuti.

I rifiuti prodotti all’interno del cimitero derivano da:

- a) ordinaria attività cimiteriale (es. spazzamento, manutenzione del verde, nonché i rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani provenienti dai locali e servizi della struttura cimiteriale);
- b) rifiuti da esumazioni ed estumulazioni così come definiti all’art. 2, comma 1, lett. f) del DPR n. 254 del 15/07/2003: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);
- c) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali così come definiti all’art. 2, comma 1, lett. g) del DPR n. 254 del 15/07/2003:
 - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari;
 - altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I rifiuti di cui alla lettera a) sono urbani/assimilati a tutti gli effetti. Rientrano tra essi in particolare i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse. I rifiuti di cui al punto b) e c) saranno invece gestiti in maniera conforme a quanto definito dal DPR n. 254 del 15/07/2003.

In particolare i rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. Devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scrittura "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione". Inoltre tali rifiuti devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli art. 208, 209 e 210 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità al presente regolamento comunale (art. 12, DPR n. 254 del 15/07/2003).

La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), numero 5) del DPR n. 254 del 15/07/2003. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), numeri 1) e 3), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, invece, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del D.Lgs n.152/06 s.m.i., avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Nella gestione di tali rifiuti devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lett. f), numero 2) del DPR n. 254 del 15/07/2003. In particolare sarà predisposto a cura dell'aggiudicataria un idoneo cassone scarrabile per lo stoccaggio dei rifiuti inerti provenienti dall'attività di esumazione ed estumulazione che saranno trasportati dalla aggiudicataria presso idoneo impianto di trattamento/smaltimento.

La raccolta, trattamento/smaltimento dei rifiuti cimiteriali, diversi dai rifiuti da esumazione ed estumulazione e degli inerti provenienti da esumazione ed estumulazione, nel rispetto della normativa richiamata nel presente articolo, è gestita conformemente all'organizzazione prevista dall'assuntore dello specifico servizio, non rientrante nei servizi del POG-SIU.

Art. 45 - rifiuti inerti (non pericolosi)

La gestione dei rifiuti speciali inerti (non pericolosi) avverrà, nel rispetto di quanto specificato all'art. 186 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., in accordo con quanto disciplinato regolamentato dagli Enti Locali (Regione, Provincia, Comune). Sarà garantito presso il centro di raccolta il conferimento di rifiuti inerti, in piccola quantità, provenienti da utenze domestiche..

Art. 46 - rifiuti derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli affluenti

Le acque di scarico sono escluse dal campo di applicazione delle norme in materia di rifiuti e dal presente regolamento in quanto disciplinate dalla parte Terza del Testo Unico Ambientale D.Lgs n.152/06 s.m.i.

L'aggiudicataria provvede allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani mediante mezzi atti al trasporto di materiali polverulenti e tali da impedirne la dispersione nell'atmosfera; tali materiali dovranno essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

Per quanto riguarda le acque derivanti dal lavaggio delle macchine e degli impianti usati in tutte le fasi del trattamento, l'aggiudicataria smaltisce tali rifiuti liquidi eventualmente avvalendosi della rete fognaria e/o dell'impianto autorizzato di depurazione nel rispetto del D.Lgs n.152/06 s.m.i., della normativa regionale, delle deliberazioni dell'autorità competente che stabiliscono gli standard di accettabilità degli scarichi defluenti nella pubblica fognatura.

Art. 47 - rifiuti pericolosi

Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi devono essere espressamente autorizzate e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani e da rifiuti speciali non pericolosi.

Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti, nonché in sede di richiesta di autorizzazione, ad esercitare l'attività.

Art. 48 - rifiuti di amianto

La gestione, il trattamento, l'imballaggio, la destinazione e la ricopertura in discarica dei rifiuti contenenti amianto (RCA) sono disciplinati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio del 29 luglio 2004 n.248 "Regolamento relativo alla determinazione della disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto" attraverso dei Disciplinari tecnici della commissione per la valutazione dei problemi ambientali dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, ai sensi dell'art.5 della legge 27 marzo 1992, n.257, che costituiscono parte integrante del regolamento di cui sopra.

Per la classificazione dei RCA in funzione della loro provenienza, il Decreto di cui sopra rimanda al Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) definito dall'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

In particolare l'ammissibilità in discarica dei rifiuti di amianto o contenenti amianto è disciplinata dal Decreto 13 marzo 2003 così come integrato dall'allegato A del Decreto n. 248 del 29 luglio 2004 e dal DMA del 3 agosto 2005:

- discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata nella quale possono essere conferiti sia i rifiuti individuati dal codice CER 170605 (materiali da costruzione contenenti amianto) sia le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto purchè sottoposti a processi di trattamento per il contenimento del potere inquinante e con valori dei parametri considerati per l'ammissibilità in discarica conformi al disposto del Decreto 3 agosto 2005, verificati con periodicità stabilita dall'Autorità competente presso l'impianto di trattamento;
- discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata.

Art. 49 - trattamento intermedio e finale rifiuti

Il trattamento intermedio e finale dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti autorizzati nel rispetto delle specifiche norme vigenti, nazionali e regionali, ed in particolare del Piano gestione Rifiuti Regionale vigente, D.Lgs n.152/06 s.m.i.. ed eventuali ordinanze e direttive da parte delle autorità preposte. Particolare attenzione dovrà essere prestata da parte dell'aggiudicataria ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti finalizzata al recupero, riciclo, riutilizzo, ecc. mediante conferimento ad idonei impianti di trattamento/valorizzazione della raccolta differenziata, di compostaggio, ecc, secondo le finalità dell'art. 181 —Riciclaggio e Recupero dei Rifiuti e art. 182, Smaltimento Rifiuti del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

Nell'attività di trattamento intermedio, stoccaggio, trattamento finale, recupero finale, recupero energetico ecc. l'aggiudicataria dovrà comunque rispettare tutte le norme contenute nel D.Lgs n.152/06 s.m.i..

E' assolutamente vietato l'abbandono di rifiuti sul suolo e/o nel sottosuolo, la loro combustione a cielo aperto, salvo quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. e comunque nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO III - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

CAPO I - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E RIFIUTI DA IMBALLAGGIO

Art. 50 - definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente titolo, secondo quanto specificato al comma 1, art. 218 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. si intende per:

- a) Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzazione, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- b) Imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- c) Imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitarne il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- d) Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- e) Imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.
- f) Rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs n.152/06 s.m.i. esclusi i residui della produzione;
- g) Gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all' art.183, comma 1, lettera d) del D.Lgs n.152/06 s.m.i.;
- h) Prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo dei prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;
- i) Riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell' imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
- l) Riciclaggio: trattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;
- m) Recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e in particolare, le operazioni previste dall'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i.
- n) Recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma non recupero di calore;
- o) Riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi ed in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di biogas con recupero energetico, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;
- p) Smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i.;
- q) Operatori economici: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;
- r) Produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

- s) Utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
 - t) Pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui alla parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i.;
 - u) Utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;
 - v) Consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
 - z) Accordo volontario: accordo formale concluso tra pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 220 del D.Lgs n.152/06 s.m.i..
 - aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso;
 - bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;
 - cc) ripresa: l'operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell'imballaggio stesso;
 - dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.
- Infine occorre specificare che la definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 dell'art 218 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. è inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell'art. 3 della direttiva 94/62/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CEE e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

Art. 51 - raccolta e trasporto

Ai fini del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio vale quanto stabilito da Accordo ANCI — CONAI sottoscritto il 14 dicembre 2004 ed in vigore il 1 gennaio 2004 e s.m.i.. La necessità di classificare gli imballaggi in modo diverso, dal punto di vista pratico - operativo, deriva dal fatto che la definizione secondo la direttiva europea, sopra esposta, in imballaggi primari, secondari e terziari presenta oggettive difficoltà di applicazione in relazione all'ulteriore distinzione in rifiuti urbani (domestici) e speciali (commerciali e industriali). Ai fini delle attività di raccolta, di recupero e riciclaggio dei rifiuti da imballaggio e tenendo conto dei reali flussi dei rifiuti, si assume il seguente criterio di separazione:

- Primari: destinati al consumatore finale;
- Secondari e Terziari: destinati alle attività commerciali/industriali.

Gli imballaggi primari, cioè quelli generati dal consumatore finale, come ad esempio bottiglie e flaconi per liquidi o prodotti cremosi, lattine per liquidi, cartoni/contenitori per liquidi, astucci e scatole in cartoncino, sacchi, sacchetti, sticks, vaschette, multipack (se costituiscono unità di vendita al consumatore finale), casse di cartone per beni durevoli, etc., per le caratteristiche sopra esposte tendono naturalmente a seguire il percorso dei rifiuti urbani. Ragione per cui dovranno essere raccolti con le modalità esposte all'articolo 17 del presente Regolamento.

Gli imballaggi secondari e terziari (di dimensioni medio-grandi), cioè quelli generati prevalentemente dalle attività commerciali/industriali, assimilabili agli urbani, devono essere conferiti in modo differenziato dal produttore, detentore ed utilizzatore, sul marciapiede, su aree pubbliche e/o soggette ad uso pubblico antistanti il numero civico dell'utente (utenza attività), in orari e con modalità conformi con l'organizzazione del servizio. La raccolta avverrà con frequenza individuata dal POG-SIU e dal progetto offerta.

Per quanto riguarda gli imballaggi secondari e terziari non assimilabili, vale quanto specificato al seguente articolo.

Per gli imballaggi e i rifiuti da imballaggio lo standard minimo, per la raccolta differenziata degli stessi, da rispettare comunque nei termini di legge, è fissato in conformità a quanto previsto dall'allegato E del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

Il trasporto dei suddetti rifiuti dovrà avvenire con appositi automezzi, licenziati e collaudati per tale attività, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni e/o liquidi.

I mezzi impegnati per il trasporto degli imballaggi devono essere lavati settimanalmente.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato, conformemente a quanto previsto all'art 193 del D.Lgs 152/06 s.m.i., con automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono assicurare le esigenze e le caratteristiche igienico-sanitarie, la conformità a norme sulla sicurezza sul lavoro ed ambientali.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dal Comune per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art. 52 - obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi

Al fine di definire gli obblighi dei produttori ed utilizzatori degli imballaggi si rimanda al disposto del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi dei rifiuti di imballaggio devono nel territorio comunale:

- a) incentivare e promuovere la prevenzione alla fonte delle quantità e delle pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio attraverso iniziative, anche di natura economica in conformità ai principi del diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite e a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili e il riutilizzo degli imballaggi;
- b) incentivare il riciclaggio e il recupero di materia prima, sviluppare la raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promuovere opportunità di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati
- c) promuovere la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero;
- d) applicare misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da attuarsi previa consultazione degli operatori economici interessati.

I produttori e gli utilizzatori di imballaggi sono responsabili in base al principio europeo “chi inquina paga” per cui è obbligo di ciascun operatore economico garantire che il costo della raccolta, valorizzazione ed eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia da questi sostenuto secondo il principio della “responsabilità condivisa”, in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato e che l'aggiudicataria ritira.

I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.

I produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico tramite l'aggiudicataria medesima.

Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa gli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private nonché all'obbligo del ritiro di cui all'art. 224 del D.Lgs n.152/06 s.m.i., i produttori possono:

- a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio;
- b) aderire ad uno dei Consorzi nazionali di cui all'art 223 del D.Lgs n.152/06 s.m.i.;
- c) attestare sotto propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 221 del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

Gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti da imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

I produttori che non intendono aderire al Consorzio nazionale degli Imballaggi e a un Consorzio di cui all'art. 223 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. devono presentare all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di cui al comma 3 lettere a) o c) dell'art. 221 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. richiedendone il riconoscimento sulla base di una idonea documentazione. Il progetto va presentato entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'art. 118, comma 1, lettera r del D.Lgs. 152/06 s.m.i. o prima del recesso da uno dei suddetti Consorzi. Il recesso e', in ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio, permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h) del D.Lgs. 152/06 s.m.i..

Per ottenere tale riconoscimento i produttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema sarà effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all'art.220 del D.Lgs n.152/06 s.m.i.. I produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano informati sulle modalità del sistema adottato.

L'osservatorio, acquisiti i necessari elementi di valutazione da parte del Consorzio nazionale imballaggi, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e del territorio l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. Il Consorzio è tenuto a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono fatti salvi i riconoscimenti già operati ai sensi della previgente normativa. Alle domande, disciplinate dal comma 5 dell'art. 221 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dell'art. 221 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., le attività, di cui al comma 3 lettere a) e c) del medesimo articolo, possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma.

I produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'art. 223 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. elaborarono e trasmettono al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'art. 224 del D.Lgs n.152/06 s.m.i.un programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'art.225 del D.Lgs n.152/06 s.m.i.. Entro il 30 settembre di ogni anno, i produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'art 224 del D.Lgs n.152/06, sono tenuti a presentare all'Autorità di cui all'art 207 del del D.Lgs n.152/06 e al Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare, che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all'art 225 del del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

I produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'art. 223 del D.Lgs n.152/06 s.m.i., devono inoltre presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'Autorità prevista all'art 207 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. ed al Consorzio nazionale degli imballaggi una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, comprensiva dell'indicazione nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di cui al comma 3, lettere a) o c) di cui all'art 221 del D.Lgs n.152/06 s.m.i., del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio; nella stessa relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.

Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5 dell'art 221 del D.Lgs n.152/06 s.m.i., o la revoca disposta dall'Autorità, previo avviso all'interessato, qualora i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all'art 220 ovvero siano stati violati gli obblighi previsti dai commi 6 e 7 dell'art 221 del D.Lgs n.152/06 s.m.i., comportano per i produttori l'obbligo di partecipare ad uno dei consorzi di cui all'art 223 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. e, assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al consumo, al consorzio previsto dall'articolo 224. I provvedimenti del Consorzio sono comunicati ai produttori interessati e al Consorzio nazionale imballaggi.

L'adesione obbligatoria ai consorzi disposta in applicazione del comma 9 dell'art 221 del D.Lgs n.152/06 s.m.i., ha effetto retroattivo ai soli fini della corresponsione del contributo ambientale previsto dall'art. 224, comma 3, lettera h) del D.Lgs n. 152/06 s.m.i., in proporzione alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo, quota che non può essere inferiore ai 3 punti percentuali rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 220 del D.Lgs n. 152/06 s.m.i. e dei relativi interessi di mora. Ai produttori e agli utilizzatori che, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Autorità, non provvedono ad aderire ai consorzi e a versare le somme a essi dovute si applicano le sanzioni previste dall'art. 261 del D.Lgs 152/06 s.m.i..

Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori :

- a) i costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
- b) il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'Autorità d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di cui al comma 3 dell'art 221 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. di procedere al ritiro;
- c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati;
- d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- e) i costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti di raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

Art. 53 - modello unico dichiarazione ambientale

Il riferimento normativo per il M.U.D. è costituito, oltre dal sopracitato D.lgs. 152/06 s.m.i., dal D.M. 18 febbraio 2011 n.52 ed eventuali sue modifiche e/o integrazioni.

TITOLO IV - TASSA / TARIFFA

Art. 54 - taxa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e comprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa dovrà essere conforme ai seguenti principi di cui all'art.238 del D.Lgs 152/06 s.m.i. (tenendo conto che l'art. 14, comma 33, della legge n. 122 del 2010, ha disposto che le disposizioni sopracitate articolo «si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria»):

1. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui punto 5 del presente articolo, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.
2. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui punto 5 del presente articolo, dalle Autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui punto 5 del presente articolo. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.
3. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4. Le Autorità d'ambito approvano e presentano all'Autorità di cui all'articolo 207 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui punto 5 del presente articolo, dovrà essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente punto, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al successivo punto 6, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate.
6. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al precedente punto.
7. Il regolamento di cui al precedente punto 5 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
8. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.
9. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
10. Sino alla emanazione del regolamento di cui al punto precedente 5 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti, così come specificato dall'art.238, comma 11 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. per cui dovranno essere predisposti dall'aggiudicataria gli elaborati previsti dall'art. 8 del Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, approvato con D.P.R. n. 158/99

e s.m.i..

11. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate.

Possono essere elaborati dalla aggiudicataria, di concerto con l'Ente Appaltante, piani sperimentali e di verifica dell'efficacia del miglior metodo tariffario applicabile, sulla base di analisi merceologiche di pesate condotte sull'intero territorio comunale o su una porzione di esso, in un periodo variabile da 6 (sei) mesi ad un anno.

Allo stato attuale occorre considerare che si è in attesa del regolamento ministeriale che consenta la applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi TARES.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 sarà applicato in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Il nuovo tributo sarà corrisposto per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, sulla base dell'80% della superficie catastale.

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

L'art. 14 del D.L. n. 201/2011 (Decreto Monti) ha introdotto il nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi, denominato "TARES", a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati allo smaltimento e dei costi dei servizi indivisibili dei Comuni.

La nuova tassa sui rifiuti e sui servizi viene introdotta per accorpate in un'unica tassa le diverse fasi della gestione dei rifiuti; indirizzato a tutti i destinatari ed utenti potenzialmente in grado di produrre rifiuti, l'istituzione del nuovo tributo mira a pervenire ad un unico prelievo nel tentativo, quindi, di semplificare il processo di imposizione sui rifiuti che finora aveva visto distinto il prelievo tra settore privato e residenziale e commerciale. In tal modo avremo un'unica tassa sia per la gestione, sia per la raccolta, che per lo smaltimento. L'art. 14 del Decreto Monti contestualmente ha provveduto ad abrogare, a partire dal 1° gennaio 2013, la tariffa sui solidi urbani (D.Lgs. 507/1993), la tariffa di igiene ambientale (D. Lgs. 22/1997), nonché la tariffa integrata (D. Lgs. 152/2006). Pertanto, a decorrere dalla entrata in vigore del nuovo tributo (1° gennaio 2013) vengono, di fatto, soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani.

La tariffa è composta da:

- una quota che è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti;
- una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti allo scopo di coprire tutti i costi.

La prima rappresenta la "componente servizi" del nuovo tributo, che sarà calcolata in base al valore dell'immobile attraverso un'aliquota comunale; la seconda, rappresenta la "componente rifiuti" e dovrà essere proporzionata alle "quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotte per unità di superficie, in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte".

Il nuovo tributo è dovuto:

- da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- da chiunque occupi o detenga i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Di particolare importanza è capire, nell'ambito dei diritti soggettivi che insistono sul singolo bene, chi sia effettivamente il soggetto obbligato al pagamento. Il driver per capire il soggetto obbligato è il possesso e non la proprietà come avviene per l'attuale Tia o Tarsu.

Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte accessorie o di pertinenza a civili abitazioni e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.

Il tributo si pagherà ad anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) e la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento comunale.

I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono stabiliti con regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro dell'economia e del Ministro dell'Ambiente. Tale regolamento si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore.

In via transitoria, dal 1° gennaio 2013 si applicano le disposizioni del D.P.R. 158/1999 recante norme per la rielaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui D.P.R. n. 138/1998. Per gli immobili già denunciati, i Comuni modificano d'ufficio le superfici che risultano inferiori a tale percentuale, dandone comunicazione agli interessati.

Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per determinare la superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994 n. 70, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.

Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa dove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Come si è detto, la tariffa è composta sia da una quota destinata a coprire il costo del servizio, sia da una quota rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, in modo da poter arrivare ad una copertura integrale dei costi. Il Comune con proprio regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura del 30% nel caso di:

- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno, all'estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo.

Alla tariffa così determinata si applica una maggiorazione dello 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. I Comuni possono, con deliberazione del Consiglio comunale, modificare la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona dove è ubicato.

La novità apportata dal Decreto delle Semplificazioni fiscali

Il decreto sulle Semplificazioni Fiscali (D.L. n. 16/2012) è intervenuto, modificandone il regime al titolo II, art. 6, nell'ottica di efficientamento dell'azione di certificazione dell'amministrazione tributaria.

Come evidenziato nella relazione illustrativa che accompagna il D.L. n. 16/2012, si possono verificare tempi lunghi per poter acquisire dai soggetti interessati, su richiesta del Comune, le dichiarazioni di aggiornamento catastale suddette. Pertanto, al fine di rendere disponibile ai comuni la superficie catastale sulla quale determinare la nuova imposta, si stabilisce che, in sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, venga determinata una superficie convenzionale, dall'Agenzia del Territorio, derivata dagli elementi di consistenza in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Al fine di rendere disponibile ai Comuni la superficie catastale sulla quale determinare la nuova imposta, si applicano le stesse modalità di determinazione di una superficie convenzionale, sempre in sede di prima applicazione, anche per le unità (art. 6. co. 2).

TITOLO V - RAPPORTI CON L'UTENZA

Art. 55 - coinvolgimento degli utenti

Per una migliore gestione dei rifiuti l'Ente Appaltante e l'aggiudicataria adottano ogni misura di loro competenza atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa. In particolare deve essere prevista un'attenta campagna di comunicazione e sensibilizzazione conforme agli standard minimi individuati dal POG-SIU e alle eventuali migliorative introdotte dal progetto offerta.

L'aggiudicataria dei servizi di igiene urbana svolgerà idonea attività di comunicazione e sensibilizzazione delle utenze sulle modalità di esecuzione dei servizi e in particolare sulle modalità di raccolta differenziata "porta a porta" e stradale mediante mailing, ossia la distribuzione di volantini/opuscoli pieghevoli, alle utenze (domestiche e non domestiche), da concretizzare all'atto della distribuzione dei contenitori/volumetrie di conferimento monoutenza, in cui si indicano i motivi della raccolta differenziata e le modalità di conferimento (orari, luoghi, tipologia dei materiali da inserire nei contenitori o la posizione dei contenitori per la raccolta passiva, etc.) oltre che mediante le ulteriori iniziative ed attività previste nel POS del POG-SIU, conformemente a quanto specificato negli elaborati prescrittivi del POG-SIU. L'aggiudicataria provvederà a proprie spese e cura alla predisposizione della "CARTA DEI SERVIZI" e alla sua distribuzione, previa approvazione dell'Ente Appaltante, alle utenze domestiche e non domestiche, così come specificato nel DG/COS e negli altri elaborati prescrittivi del POG-SIU. Il Comune svolge in tali ambiti una funzione di controllo e promozione.

Art. 56 - riscontri e divulgazione dei risultati

Indipendentemente dalla redazione e trasmissione di altre fonti informative documentali dovute per legge, nonché previste dal presente documento o dagli altri ad esso correlati del POG-SIU quali ad esempio il Capitolato oneri di servizio, il Comune trasmette alla Regione e alla Provincia, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un rendiconto predisposto dall'aggiudicataria dei risultati conseguiti tramite il servizio di raccolta differenziata specificando per ciascuna frazione i quantitativi raccolti, le modalità con cui è svolto il servizio, le quantità e i valori medi dei prezzi di collocamento delle materie recuperate.

Dal Piano Finanziario annuale (ex DPR 158/99 e s.m.i.) si evinceranno i rendiconti di cui al paragrafo precedente accompagnati da una valutazione economica dei costi sostenuti per le attività di raccolta differenziata, dei ricavi derivanti dalla vendita o dall'utilizzo diretto delle materie e dell'energia recuperate, compresa, eventualmente sia utile, una valutazione comparativa rispetto ai costi sostenuti per i rifiuti smaltiti nelle forme ordinarie e il miglioramento delle condizioni ambientali locali.

Il Comune dà informazioni ai cittadini, nelle forme opportune, dei risultati quantitativi ed economici della raccolta differenziata, e più in generale della gestione dei rifiuti urbani.

TITOLO VI - VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 57 - osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme nonché quanto previsto dai regolamenti comunali.

La normativa di riferimento per la gestione dei rifiuti sanitari in particolare è il “Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari ai sensi dell’art.24 della legge del 31 luglio 2002” n. 179, DPR n. 254 del 15 luglio 2003.

Art. 58 - controlli

In attuazione a quanto disposto dal D.P.R. n°616 del 24/7/1997, art. 104, comma 2 e dal D. Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e dall’art. 197 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. , le Province sono preposte al controllo e alla verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti, nonché il controllo periodico su tutte le attività di gestione, intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i..

Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle PA. UU. SS. LL. e della vigilanza ambientale svolta dall’ ARPA.

Restano salve le competenze del Comune in riferimento all’art. 198 del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

Per quanto riguarda i controlli sulla correttezza dei conferimenti e dell’orario di conferimento, dovranno essere rispettate le indicazioni contenute nel Provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali del 14 luglio 2005 s.m.i..

Art. 59 - accertamenti

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento, e che comunque costituiscono degrado dell’ambiente, provvede il Corpo di Polizia Municipale.

Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Le fasi di accertamento dovranno rispettare le indicazioni contenute nel Provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali del 14 luglio 2005s.m.i..

Art. 60 - efficacia del presente regolamento

Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e pubblicazione all’albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, e/o comunque ai sensi delle norme contenute nel Testo Unico dei singoli Enti Locali, entra immediatamente in vigore.

Il presente regolamento, nelle parti in cui richiama le leggi o parti di leggi/normative vigenti, si intende aggiornato contestualmente alle modifiche ed integrazioni che su tali normative intervengono.

Art. 61 - sistema sanzionatorio

Qualora l’aggiudicataria non provveda alla regolare esecuzione dei servizi assunti in appalto, non adempia agli obblighi derivanti dal progetto offerta presentato e/o dal DG/COS e dagli altri elaborati del POG-SIU ad esso correlati, non adempia puntualmente e compiutamente agli obblighi contrattuali e a quelli derivanti dalla vigente normativa, nonché alle disposizioni di servizio che riceverà dal Direttore dell’esecuzione, ovvero, non rimuova l’inadempimento realizzatosi entro il congruo termine che le verrà assegnato con apposita contestazione trasmessa a mezzo di lettera raccomandata a.r., le verrà inflitta, a titolo di penale, per ogni inadempienza contrattuale, una sanzione secondo la gravità della stessa che

dovrà essere valutata di volta in volta discrezionalmente in base all'inadempienza riscontrata.

Le penalità saranno applicate con determinazione del Responsabile del Procedimento, che assegnerà anche i tempi per la risoluzione dell'inadempienza e/o i tempi per la presentazione da parte della aggiudicataria delle proprie giustificazioni e controdeduzioni, e trasmesse ufficialmente all'aggiudicataria.

L'aggiudicataria è tenuta a fornire le giustificazioni e le controdeduzioni scritte al Responsabile del Servizio dell'Ente Appaltante di cui innanzi entro il termine di cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della contestazione della infrazione addebitata.

Il Responsabile del Procedimento provvederà agli adempimenti conseguenti sollecitamente ed anche in assenza di riscontro alla contestazione da parte dell'aggiudicataria entro i termini stabiliti.

Nel caso in cui l'inadempienza o il fatto imputabile all'aggiudicataria non consenta all'Ente Appaltante di assicurare, anche parzialmente, l'esecuzione dei servizi entro i termini previsti, lo stesso Ente potrà procedere con l'esecuzione di ufficio, anche rivolgendosi liberamente ad altra ditta ritenuta idonea, a totale carico dell'aggiudicataria inadempiente ed in suo danno.

Si procederà immediatamente all'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari per il regolare andamento del servizio ove l'impresa aggiudicataria, regolarmente diffidata, non ottemperi all'ordine impartito entro il termine stabilito dall'Ente Appaltante, fatta salva l'applicazione delle penali, l'incameramento della garanzia e le ulteriori azioni in danno.

Per ogni giorno di sospensione completa del servizio, la penalità sarà pari ad un trecentosessantacinquesimo dell'importo del canone annuo, maggiorato del 20%.

In particolare nei seguenti casi, che hanno carattere esemplificativo e non esaustivo, salvo cause indipendenti dalla volontà dell'aggiudicataria e fatto salvo il riconoscimento di eventuali danni per i quali l'Ente Appaltante potrà rivalersi, sono applicabili all'aggiudicataria le seguenti penalità, che rappresentano solo un estratto di tutte quelle applicabili e contenute nell'elaborato SMCS (Sistema di Monitoraggio, Controllo e Sanzione):

PENALI CONSEGUENTI A SEGNALAZIONI/CONTESTAZIONI NON OTTEMPERATE			
Riferimenti	Violazione	Oblazione In via breve	Autorità Competente all'ingiunzione
Art. 20 del DG/COS	Per passaggio omesso in maniera ingiustificata negli orari prefissati di raccolta differenziata, raccolta RSU indifferenziati, raccolta ingombranti e beni durevoli dimessi/RAEE e imballaggi	€ 250,00 per ogni omesso passaggio	Comune
Art. 20 del DG/COS	Ritardo superiore a 24 ore per servizi di lavaggio contenitori	Da € 50,00 a € 250,00 (in funzione del numero di contenitori) per ogni giorno	Comune
Art. 20 del DG/COS	Ritardo superiore a 3 ore per servizi di pulizia aree mercatali	€ 150,00	Comune
Art. 20 del DG/COS	Per materiale ingombrante non raccolto da marciapiedi e aree pubbliche nei giorni e/o negli orari prefissati	€ 50,00 per ogni materiale	Comune
Art. 20 del DG/COS	Per ogni utenza non servita dalla raccolta imballaggi o differenziata/indifferenziati residui o ingombranti e beni durevoli dimessi	€ 50,00 per ogni utenza	Comune
Art. 20 del DG/COS	Per mancato riassetto delle aree limitrofe ai punti di conferimento e/o non giusto riposizionamento dei contenitori	€ 150,00 (per ogni contestazione)	Comune
Art. 20 del DG/COS	Ritardo superiore a 6 ore per servizi di spazzamento	€ 150,00	Comune
Art. 20 del DG/COS	Mancata presentazione delle relazioni/comunicazioni periodiche da parte dell'aggiudicataria (per ogni giorno di ritardo dalla data di prevista consegna) non contemplate in altre specifiche penali	€ 250,00 (per ogni relazione/comunicazione)	Comune
Art. 20 del DG/COS	Mancata o ritardata manutenzione mezzi ed attrezzature comprese le operazioni di lavaggio degli automezzi	€ 25,00 (per ogni mezzo) € 100,00 (per ogni attrezzatura)	Comune
Art. 20 del DG/COS	Mancata o ritardata fornitura di contenitori/volumetrie necessari al conferimento dei rifiuti	Euro 100,00 (per ogni contenitore/volumetria)/settimana dalla attivazione del servizio e/o dalla prevista fornitura periodica e/o da richiesta	Comune
Art. 20 del DG/COS	Mancata predisposizione e fornitura di planimetrie su supporto informatico (in formato dwg) con localizzazione dei contenitori stradali disposti negli ambiti serviti (per ogni giorno di ritardo dalla data di prevista consegna))	Euro 250,00 (per ogni planimetria)	Comune
Art. 20 del DG/COS	Mancata o insoddisfacente consegna del materiale esplicativo del servizio associato ai contenitori – campagna di sensibilizzazione	Euro 150,00/settimana dalla attivazione del servizio	Comune
Art. 20 del DG/COS	Servizi non eseguiti nei termini previsti dal Capitolato e dagli altri elaborati prescrittivi del POG-SIU e/o dal progetto offerta non contemplati in altre specifiche penali	Fino ad € 1500,00 (per ogni giorno)	Comune

Riferimenti	Violazione	Oblazione In via breve	Autorità Competente all'ingiunzione
Art. 20 del DG/COS	Servizi eseguiti parzialmente nei termini previsti o in difformità dal Capitolato e dagli altri elaborati prescrittivi del POG-SIU e/o dal progetto offerta non contemplati in altre specifiche penali	€ 250 (per ogni giorno)	Comune
Art. 20 del DG/COS	Personale e/o mezzi e/o attrezzature in numero inferiore a quello previsto dal Capitolato e dagli altri elaborati prescrittivi del POG-SIU e/o dal progetto	Fino ad € 1500,00 (per ogni persona, mezzo, attrezzatura)	Comune
Art. 20 del DG/COS	Mancata retribuzione e/o contribuzione al personale dipendente	Fino ad € 1500,00 (per ogni dipendente)	Comune
Art. 20 del DG/COS	Danni a persone e/o beni	€250/giorno fino a risarcimento effettuato	Comune
Art. 20 del DG/COS	Lamentele circa il comportamento dei dipendenti	€100 per persona al giorno	Comune
Art. 20 del DG/COS	Inadempienze circa lo standard minimo richiesto dal Disciplinare di gare/ Capitolato ed ogni altra anomalia riscontrata in fase di esecuzione del servizio non contemplate in altre specifiche penali	€ 100 (per ogni giorno)	Comune
Art. 20 del DG/COS	Ritardo superiore a 6 ore per servizio di raccolta RSU ed assimilati	€ 150,00	Comune
Art. 20 del DG/COS	Ritardo superiore a 24 ore per servizi di lavaggio contenitori	Da € 50,00 a € 250,00 (in funzione del numero di contenitori)	Comune
Art. 20 del DG/COS	Ritardo superiore a 3 ore per servizi di pulizia aree mercatali	€ 150,00	Comune
Art. 20 del DG/COS	Ritardo superiore a 3 ore per servizi di pulizia eventuali bagni pubblici	€ 150,00	Comune
Art. 20 del DG/COS	Per la non perfetta esecuzione del servizio e qualsiasi altra difformità riscontrata nell'espletamento dei servizi rispetto il progetto offerta e il POS ad insindacabile giudizio dell'Ente Appaltante	fino a Euro 500,00 (per ogni contestazione)	Comune

Riferimenti	Violazione	Sanzione edittale Min Max	Oblazione In via breve	Autorità Competente all'ingiunzione
Art. 13 del presente regolamento	Abbandono rifiuti sul suolo e nel suolo	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Art.13 del presente regolamento	Scarico o abbandono di rifiuti in area pubblica o privata	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Art. 29 del presente regolamento	Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Art.30 del presente regolamento	Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di Luna Park circhi o spettacoli viaggianti	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Art. 28 del presente regolamento	Contravvenzione agli obblighi imposti ai concessionari ed agli occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Art. 27 del presente regolamento	Contravvenzione all'obbligo di pulizia dei terreni non edificati	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Art. 13 del presente regolamento	Divieto di abbandono dei rifiuti su aree e spazi pubblici soggetti ad uso pubblico comprese le rive dei corsi d'acqua e canali esternamente all'area di espletamento del servizio di spazzamento	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Art. 17 del presente regolamento	Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dall'Ente Gestore	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Art. 13 del presente regolamento	Getto di rifiuti sul suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Art. 13 del presente regolamento	Contravvenzione all'obbligo di pulizia	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune

	Violazione	Sanzione edittale Min Max	Oblazione In via breve	Autorità Competente all'ingiunzione
Art. 13 del presente regolamento	Immissione rifiuti nelle acque	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Art. 13 del presente regolamento	Abbandono sul suolo di rifiuti non pericolosi e non ingombranti	25,00 € / 155,00 €	50,00 €	Comune
Art. 227 D.Lgs n.152/06 s.m.i.	Mancata consegna dei beni durevoli esauriti a soggetti autorizzati	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune
Art.17 del presente regolamento	Divieto di muovere i contenitori di rifiuti dalla loro sede	25,82 € / 258,23 €	51,65 €	Comune
Art.17 del presente regolamento	Divieto di introdurre materiali difforni da quelli espressamente indicati	51,65 € / 516,46 €	103,29 €	Comune
Art. 17 del presente regolamento	Divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori o fuori dal centro ambiente o nei pressi dell'ingresso	103,29 € / 619,75 €	103,29 €	Comune
Art.17 del presente regolamento	Divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti	51,65 € / 516,46 €	103,29 €	Comune
Art.18 del presente regolamento	Obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della eventuale stazione ecologica o del centro ambiente	25,82 € / 258,23 €	51,65 €	Comune
Art.18 del presente regolamento	Divieto di accedere alle eventuali stazioni ecologiche attrezzate o ai centri ambiente fuori dagli orari di esercizio agli utenti	25,82 € / 258,23 €	51,65 €	Comune
Art.17 del presente regolamento	Divieto di esporre nelle raccolte differenziate domiciliari rifiuti difforni da quelli prescritti	25,82 € / 258,23 €	51,65 €	Comune

Riferimenti	Violazione	Sanzione edittale Min Max	Oblazione In via breve	Autorità Competente all'ingiunzione
Art. 17 del presente regolamento	Obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento	25,82 € / 258,23 €	51,65 €	Comune
Art. 17 del presente regolamento	Obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi degli ingombranti	25,82 € / 258,23 €	51,65 €	Comune
Allegato D del presente regolamento	Mancato rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione (per ogni contestazione)	105,00 € / 620,00 €	210,00 €	Comune

LE VIOLAZIONI PENALI:

Riferimenti	Violazione	Sanzione
Art. 256 Comma 6 D.Lgs n.152/06 s.m.i.	Mantenere un deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'art 227 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.	Arresto da tre mesi a un anno o con la pena di ammenda da €2.600 a €26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €2.600,00 a €15500,00 per quantitativi non superiori a 200 litri o quantità equivalenti
Art. 255 Comma 3 D.Lgs n.152/06 s.m.i.	Mancata ottemperanza all'ordinanza sindacale di cui all'art. 192 comma 3° del D.Lgs n.152/06 s.m.i. ovvero non adempie all'obbligo di cui all'art 187, comma 3 del D.Lgs n.152/06 s.m.i.	Arresto fino ad un anno (è ammessa la sospensione condizionale della pena subordinatamente alla esecuzione di quanto previsto dall'ordinanza o nell'obbligo non eseguito) IL REATO E' DI COMPETENZA PRETORILE
Art. 256 D.Lgs n.152/06 s.m.i.	Chiunque effettua l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in assenza delle autorizzazioni di cui agli art. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.Lgs 152/06 s.m.i. Nel caso di rifiuti pericolosi: nel caso di rifiuti non pericolosi:	arresto da sei mesi a due anni ed ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 arresto da tre mesi ad un anno ed ammenda da € 2600,00 a € 26.000,00 IL REATO E' DI COMPETENZA PRETORILE
Art. 256 D.Lgs n.152/06 s.m.i.	Titolari di imprese o responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti in violazione all'art. 256, comma 1° e 2° del D.Lgs. 152/06, ovvero effettuano l'attività di gestione dei rifiuti in assenza delle autorizzazioni o iscrizioni di cui agli artt 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.Lgs 152/06 s.m.i.	arresto da tre mesi ad un anno ed ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 IL REATO E' DI COMPETENZA PRETORILE
Art. 256 D.Lgs n.152/06 s.m.i.	Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata Nel caso di rifiuti non pericolosi Nel caso di rifiuti pericolosi Pena accessoria: alla sentenza di condanna consegue la confisca dell'area sulla quale è stata realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe del reato	Arresto da sei mesi a due anni ed ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 Arresto da uno a tre anni ed ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00
Art. 256 D.Lgs n.152/06 s.m.i.	Effettuazione di una delle attività di "gestione" dei rifiuti, in violazione delle prescrizioni previste dalle autorizzazioni, ovvero per l'inosservanza dei requisiti richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni	Le pene di cui all'art. 256 del D.Lgs n.152/06 s.m.i., IL REATO E' DI COMPETENZA PRETORILE
Art. 256 D.Lgs n.152/06 s.m.i.	Effettuare una miscelazione non consentita di rifiuti, ovvero non procedere alla separazione dei rifiuti miscelati	Le pene di cui ai commi 1°, 2° e 3°, dell'art. 256 IL REATO E' DI COMPETENZA PRETORILE
Art. 259 D.Lgs n.152/06 s.m.i. , e Art.26 Regolamento CEE n.259/93	Effettuare traffico illecito di rifiuti Pena accessoria: è prevista la confisca obbligatoria dei veicoli adibiti al trasporto	Ammenda da € 15.500,00 a € 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni Pena aumentata nel caso di rifiuti pericolosi IL REATO E' DI COMPETENZA PRETORILE

Nei casi in cui l'Autorità Competente all'ingiunzione è diversa dal Comune il prospetto si ritiene indicativo; in tali casi la sanzione sarà evidentemente fissata dalla Autorità Competente e/o dalla normativa vigente. Per quanto non disciplinato dalla vigente normativa di settore, in merito alle penalità, si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 del COS.

TITOLO VII - PRINCIPI SULL'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 62 - Carta dei Servizi — Principi generali

I servizi e le attività, di Igiene Urbana — Smaltimento RSU — Assimilati, rientrano tra i servizi pubblici ai fini e per l'applicazione della Direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri 27 Gennaio 1994 (D.P.C.M. 27/01 11994— G.U. del 22/0211994 n° 43). Per i servizi erogati in una delle forme di cui agli artt. 22 e 25 della Legge 142/90, art. 12 Legge 498/92, art. 200 D.Lgs n.152/06, il rispetto dei principi della direttiva è assicurato dalle amministrazioni pubbliche nell'esercizio dei loro poteri di direzione, controllo e vigilanza.

Il Comune inserirà i contenuti della direttiva succitata negli atti che disciplinano la concessione e/o convenzione.

Gli enti erogatori dei servizi pubblici sono denominati "soggetti erogatori".

a) Principi fondamentali:

I principi fondamentali nello svolgimento dei servizi di Igiene Urbana sono quelli previsti dal punto I della D.P.C.M. 27/01/1994 e precisamente:

1. Eguaglianza
2. Imparzialità
3. Continuità
4. Diritto di Scelta
5. Partecipazione
6. Efficienza ed Efficacia.

b) Strumenti:

Gli strumenti previsti, per il raggiungimento dei principi fondamentali, nello svolgimento dei servizi di Igiene Urbana sono quelli previsti dal punto II della D.P.C.M. 27/01/1994 e precisamente:

1. Adozione di Standard
2. Semplificazione delle Procedure
3. Informazione degli Utenti
4. Rapporti con gli Utenti
5. Doveri di Valutazione della Qualità dei Servizi
6. Rimborso.

c) Tutela dell'Utente:

Gli strumenti principali per la tutela dell'utente — contribuente, in rapporto ai Principi Fondamentali, nello svolgimento dei Servizi di Igiene Urbana sono quelli previsti dal punto III della D.P.C.M. 27/01/1994 e precisamente:

1. Procedure di reclamo
2. Comitato permanente per l'attuazione della carta dei servizi pubblici
3. Sanzioni per la mancata osservanza della direttiva.

TITOLO VIII - NORME FINALI

Art. 63 - rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs n.152/06 s.m.i., nel Capo III del D.Lgs 15 novembre 1993, n° 507, al DPR 158/99 e s.m.i., nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 64 - pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i., sarà a disposizione presso il Comune periodicamente e, attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi comportamentali.

L'aggiudicataria, di concerto col Comune, provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.

Qualora vi siano nuclei familiari di lingue non italiane che lo ritengano necessario verranno predisposte delle versioni del presente regolamento nelle lingue maggiormente conosciute (inglese e/o francese) e tenute a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 65 - disposizioni finali

Il presente regolamento abroga e sostituisce ad ogni effetto le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia.

ALLEGATO A - ELENCO RIFIUTI PERICOLOSI

Vedi allegato D del D.Lgs. 152/06 s.m.i. .

ALLEGATO B - OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI

Vedi allegati B e C del D.Lgs. 152/06 s.m.i. .

ALLEGATO C - PERIMETRO DI SERVIZIO

Nell'elaborato grafico ServZS sono stati individuati gli ambiti serviti all'interno del territorio di riferimento. I servizi da attivare e le periodicità e/o le frequenze minime con cui dovranno essere svolti sono individuati dall'organizzazione tecnico-economica della aggiudicataria in funzione delle esigenze territoriali ed economiche del territorio.

ALLEGATO D – CRITERIO DI ASSIMILABILITA'

Assimilazione qualitativa e quantitativa

Il criterio di assimilabilità qualitativa viene determinato, salvo diverse disposizioni che dovessero intervenire, in base punto 1.1.della Delibera del C.I. del 27 luglio 1984 e s.m.i., come segue:

Sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o che, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo semplificativo:

Le caratteristiche e tipologie (individuare in base ai criteri generali per l'assimilazione dei rifiuti stabiliti al punto 1.1.della Delibera del C.I. del 27 luglio 1984 e s.m.i.):

possono essere assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o che siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli di seguito riportati:

1. imballaggi primari e secondari (di carta, di cartone, plastica, legno, metallo e simili);
2. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte e lattine, e simili);
3. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane;
4. cassette e pallets;
5. accoppiati, quali carta plastificata, metallizzata, adesiva, catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
6. frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
7. paglia e prodotti derivati;
8. scarti di legno provenienti da falegnameria, carpenteria, trucioli e segatura;
9. fibrati legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
10. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale, sintetica, stracci e juta;
11. feltri e tessuti non tessuti;
12. pelle e similpelle;
13. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, ad eccezione di camere d'aria e copertoni;
14. resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
15. rifiuti ingombranti;
16. imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
17. moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
18. materiali vari in pannelli (legno, gesso, plastica e simili);
19. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
20. manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
21. nastri abrasivi;
22. cavi e materiale elettrico in genere;
23. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

24. scarti in genere di produzione e lavorazione alimentare, purché non allo stato liquido (quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili);
25. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura, ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);
26. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

I quantitativi massimi ammissibili sono:

- | | |
|--|--|
| • Kg 10/mq-anno (Cumulativi per tipologie materiali) | per attività con superficie locali minore o uguale a 100 mq; |
| • Kg 5/mq-anno (Cumulativi per tipologie materiali) | per attività con superficie locali superiore a 100 mq fino a 500 mq; |
| • Kg 3/mq/anno (Cumulativi per tipologie materiali) | per attività con superficie locali superiore 500 mq; |

Esempio:

Superficie Locale in cui si svolge un'attività che produce una o più tipologia di rifiuti sopra esposta = 100 mq

Tipologia Rifiuti = 2 - 3- 24

Quantitativo massimo delle varie tipologie rifiuti = 10 Kg/mq~anno*100 mq = 1.000 kg/anno (Entro tale limite quantitativo i rifiuti, aventi le caratteristiche suddette, sono assimilati agli urbani).

Tale criterio quantitativo non vale per i materiali recuperabili intercettati in raccolta differenziata attiva domiciliare. Tali materiali si intendono assimilati completamente.

Sono RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) provenienti da nuclei domestici anche i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale o di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici, così come specificato dal D. Lgs. 151/05 s.m.i. Il criterio quantitativo per tali RAEE viene fissato in un elemento per ciascuna tipologia conferita.

Le AEE, sono individuate, a titolo esemplificativo e non esaustivo dagli allegati 1A e 1B del D.Lgs. 151 del 25 luglio 2005 s.m.i.

Le disposizioni specifiche per l'assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani e per la loro gestione sono quelle specificate nel DPR n. 254 del 15/07/2003 che ha abrogato, all'art. 16, il D.M. n. 219 del 26/6/2000.

In base all'art. 2, comma 1, lettera g) del DPR n. 254/2003 sono assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alla lettera c) e d) del medesimo comma (rispettivamente "rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo" e "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo"):

- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle strutture sanitarie;
- i rifiuti derivanti dalla attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità siano assimilabili agli urbani ai sensi dell'art.195, comma 2, lettera e) del D.Lgs n.152/06 s.m.i.;
- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del DPR n.254 del 15/07/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. c) del DPR n.254 del 15/07/2003. I soggetti responsabili per l'attivazione e l'efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi sono il direttore (o il Responsabile Sanitario) e il gestore degli impianti.

Sono esclusi quindi dalla definizione di “rifiuti cimiteriali” ossia dai “rifiuti da esumazione ed estumulazione” e dai “rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali” così come definiti nell'art. 7 del presente regolamento, i rifiuti provenienti dallo spazzamento e dalla manutenzione del verde, nonché i rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani provenienti dai locali e servizi della struttura cimiteriale che rientrano nelle altre categorie dei rifiuti urbani e assimilati.

Il criterio di assimilabilità riportato nel presente allegato può subire variazioni in merito agli aspetti qualitativi e/o quantitativi in virtù di specifiche disposizioni normative che dovessero intervenire e/o in base ai risultati della raccolta differenziata attuata nel Comune di Carovigno.